

VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA

Il giorno 18 del mese di giugno dell'anno 2012, presso la sede dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si riunisce il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone dei seguenti componenti:-----

- dott. Paolo Cruciani Vicepresidente -----
- dott. Andrea Gragnani Segretario -----
- dott. Lelio Bizzarri Consigliere-----
- dott.ssa Annalucia Borrelli Consigliere -----
- dott. Andrea De Dominicis Consigliere-----
- dott.ssa Sara Del Lungo Consigliere-----
- dott.ssa Gisella Gasparini Consigliere-----
- dott. Nicola Piccinini Consigliere-----
- dott.ssa Barbara Tibaldi Consigliere-----

Preso atto dell'assenza del Presidente assume le funzioni presidenziali il Vicepresidente dott. Paolo Cruciani. -----

Alle ore 09:43 il Presidente f.f. constatata e fatta constatare la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. -----

La seduta è verbalizzata dal Segretario dott. Andrea Gragnani assistito da un dipendente dell'Ufficio, dott. Rocco Lasala, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del Regolamento del Consiglio.-----

Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno:-----

1. Comunicazioni ai sensi dell'art. 21 del Regolamento del Consiglio-----
2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -----
3. Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 -----
4. Approvazione verbale della seduta di Consiglio del 28/05/2012-----
5. Discussione in merito a ratifica delibera presidenziale n. 18 del 07/06/2012 avente ad oggetto ulteriore intervento di tutela circa mancato riconoscimento della libera professione per militari psicologi -----
6. Discussione in merito a presentazione e recepimento obiettivi Gruppo Psicologia dell'Emergenza -----
7. Discussione in merito a recepimento materiale per la gestione degli Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di psicologo per Commissari e studenti-----

8. Discussione in merito ad approvazione “Linee Guida per l’ascolto del minore nelle separazioni e divorzi” -----

9. Discussione in merito a recepimento aggiornamento “Linee Guida per l’accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del danno alla persona” -----

10. Discussione in merito ad impugnazione sentenze TAR Lazio innanzi al Consiglio di Stato in merito ad avvisi pubblici dirigenti struttura complessa ASL RM A – ASL RM C-----

11. Discussione in merito a personale dipendente -----

12. Patrocini -----

Alle ore 09:45 entra il Tesoriere dott. Mario D’Aguanno -----

Alle ore 09:46 entra il dott. Antonino Urso-----

Il Direttore Amministrativo, dott. Claudio Zagari, reca i propri saluti ai Consiglieri presenti. -----

Si passa al punto 1 all’o.d.g: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del Regolamento del Consiglio-----

- Il Presidente f.f. cede la parola al Consigliere Tesoriere in qualità di Direttore f.f., il quale informa di aver conferito, ai sensi dell’art. 18 del CCNL:-----

- un incarico di elevata professionalità della durata di un anno a decorrere dal giorno 21.05.12 alla dottoressa Marzia Meloni quale Capo Area Relazioni Esterne e Comunicazione per un importo lordo annuo di € 10.000,00;-----
- un incarico di posizione organizzativa della durata di un anno a decorrere dal giorno 01.06.12 alla dott.ssa Melina Bevilacqua quale consegnatario beni mobili per un importo lordo annuo di € 2.400,00;-----
- un incarico di posizione organizzativa della durata di un anno a decorrere dal giorno 01.06.12 al dott. Giuseppe Gioseffi quale “Amministratore di sistema” per un importo lordo annuo di € 2.400,00.-----

- Il Presidente f.f. informa che l’Ordine dei Commercialisti della provincia di Tivoli con nota ns. prot. n. 3316 del 17.05.2012 ha trasmesso la prima adesione di un commercialista che ha aderito alla Convenzione stipulata tra i due Ordini professionali. -----

- Il Presidente f.f. informa i Consiglieri che in data 22 maggio u.s. ha preso parte ad una riunione presso il Campidoglio alla quale hanno partecipato i rappresentanti degli Ordini professionali degli psicologi, dei medici e dei

farmacisti. In tale sede sono state sottoposte all'attenzione del sindaco le problematiche inerenti alle professioni sopra indicate. -----

- Il Presidente f.f. informa i Consiglieri che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con Sentenza n. 2880/2012, si è pronunciato in merito alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, la quale stabilisce che l'accertamento della disabilità deve effettuato dalle Unità Sanitarie Locali mediante apposite commissioni mediche, composte da un medico specialista in medicina legale, da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro e «integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le Unità Sanitarie Locali» (L. n. 104/1992, art. 4). Il Giudice amministrativo, con la suddetta pronuncia, ha ribadito come la norma abbia voluto «ricomprendere tutte quelle figure professionali (e quindi anche lo psicologo), che si dovessero rendere necessarie (o opportune) a seconda della specificità dei casi da esaminare» (cfr. Sent. T.A.R. Lazio, Sezione Terza, n. 2880/2012). Pertanto, qualora le commissioni siano chiamate ad accertare uno stato di disagio psicologico in grado di condizionare «in maniera stabile e costante la vita e quindi la capacità lavorativa della persona, la cui diagnosi appunto è di competenza dello psicologo» (Sentenza TAR del Lazio n. 2880/2012), dovranno prevedere tra i loro componenti uno psicologo in servizio presso l'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente. Alla luce di tale Sentenza, l'Ordine degli Psicologi del Lazio ha ritenuto opportuno invitare le Aziende Sanitarie presenti sul territorio regionale a dar seguito alle indicazioni del TAR e, dunque, a ricomprendere la figura dello Psicologo all'interno delle commissioni mediche previste dalla Legge n. 104/1992. -----

- Il Presidente f.f. informa i Consiglieri che l'avv. Luca Lentini con nota (ns. prot. n. 3889 del 13.06.2012) ha rimesso copia dell'Ordinanza con la quale il Tribunale Civile di Roma Sez. XI ha rigettato nel merito la domanda proposta dalla omissis nel procedimento r.g. n. omissis. Come da comunicazione del consulente legale, il Giudice ha condiviso l'eccezione sul principio del *ne bis in idem*, avendo omissis già proposto la stessa domanda al Giudice Amministrativo con ricorso tuttora pendente. -----

- Il Presidente f.f. distribuisce ai Consiglieri la bozza del calendario relativo alle sedute di Consiglio previste sino al mese di dicembre p.v. -----

Riscontro interrogazione posta dai consiglieri Bizzarri, Gubinelli e Tibaldi in merito al "Progetto Gruppo Emergenza: Linee Guida"-----

Preliminarmente vorrei precisare che ciò che i consiglieri suddetti definiscono interrogazione e questione pregiudiziale va inquadrata, a norma del regolamento per il funzionamento del Consiglio, come interpellanza.-----

"Obiettivo del GE era quello di stilare protocolli di intesa con enti pubblici della Regione: detti protocolli sono stati stilati? Se sì, come mai non sono stati sottoposti alla ratifica del Consiglio?" -----

Le attività del Gruppo sono state orientate verso i seguenti ambiti:-----

- Protocollo con la Provincia che viene confermato ed è tuttora attivo;-----

- l'atteso Protocollo con la Regione Lazio, dopo essere stato molto vicino alla definizione, è stato stravolto dalla caduta del Presidente della Regione che, a causa del quale, è stato necessario ricominciare i contatti da zero, al momento non è stato ancora firmato;-----

- Sono stati attivati i contatti preliminari per Protocolli con Enti Privati, quali NTV per il supporto al personale coinvolto in eventi drammatici, quali suicidi sotto i treni;-----

- Con la GdF, a valle del Protocollo Nazionale, è stata proposta una ricerca per comprendere l'elevata frequenza di suicidi nel corpo;-----

- Con la Provincia di Roma, la mancata elezione dell'Assessore interessato non ha consentito la stipula del Protocollo con i vigili urbani per l'assistenza ai vigili coinvolti in incidenti stradali mortali.-----

La mancata stipulazione di protocolli non può ritenersi una mancanza del gruppo rispetto agli obiettivi prefissati. Salvo dover chiedere spiegazioni su cosa si intenda per "enti pubblici della regione" essendo la regione stessa un ente pubblico, vorrei precisare che la stipula di protocolli presuppone un lungo e laborioso lavoro di scambi, intese politiche condivisioni di obiettivi tra più istituzioni. Non può imputarsi quindi la mancata sottoscrizione di detti protocolli al gruppo. -----

Preciso, per mero tuziorismo che la sottoscrizione di protocolli che coinvolgono l'Ente è in capo al rappresentante legale dello stesso, previa condivisione, salvo deleghe eventuali, del documento stesso da parte del Consiglio. -----

"Obiettivo del GE era quello di stabilire dei criteri per la selezione di colleghi per interventi in caso di emergenza e una graduatoria ad essi correlati: tali criteri sono

stati individuati? La graduatoria è stata stilata? Se sì perché non è stata sottoposta all'esame del Consiglio?"-----

ADR: "Preliminarmente ritengo opportuno precisare che il progetto che presentai in merito alla istituzione del Gruppo Psicologia dell'Emergenza prevedeva espressamente la strutturazione di una rete di volontari organizzata e competente a cui poter attingere a fronte di situazioni di necessità e non l'elaborazione di una graduatoria. Ciò si evince sia dalla proposta sottoposta all'attenzione del Consiglio in sede di istituzione del Gruppo sia in sede di approvazione della relativa delibera.-----

Detto elenco, corredato dai criteri sulla base dei quali è stato elaborato, pronto già da diversi mesi, è oggi sottoposto all'approvazione del Consiglio.-----

Quesito n. 3: "Nella stipula del protocollo con l'unità di crisi del Ministero degli Esteri è stato tenuto conto dell'elaborazione del GE? Come mai sono state coinvolte le Scuole di Specializzazione quando il GE stava lavorando ad una graduatoria?"-----

Preliminarmente vorrei precisare che, nel novembre del 2010, quando il Ministero degli Affari Esteri ha inoltrato una richiesta di collaborazione con l'Unità di Crisi, il Gruppo Psicologia dell'Emergenza, istituito il 24 maggio del 2010, stava svolgendo le attività previste nel progetto e non si era ancora addivenuti alla elaborazione dell'elenco dei componenti del Servizio di Psicologia dell'emergenza. Ciò solo per premettere che alcune eccezioni sono sollevate senza tenere minimamente conto di dati già a disposizione dei consiglieri richiedenti. C'è da aggiungere che l'ordine ha risposto sempre alle richieste che sono pervenute e che non erano certamente di psicologia dell'emergenza bensì di psicoterapia. -----

Ritengo infatti necessario rammentare ai Consiglieri Bizzarri, Gubinelli e Tibaldi che la politica che questo Consiglio da sempre ha portato avanti è mirata a coinvolgere gli Istituti di Psicoterapia del Lazio - che hanno scuole di specializzazione riconosciute dal MIUR nonché LE SCUOLE PUBBLICHE - affidando la responsabilità delle prestazioni erogate alle scuole. Questo è stato l'orientamento seguito sia con Rignano, sia con il Ministero degli Esteri, sia con Costa Crociere: iniziative, tutte queste, approvate in sede consigliare, anche all'unanimità.-----

Non ritengo opportuno soffermarmi sulla differenza tra un intervento di carattere psicoterapeutico, quale quello previsto rispetto alle iniziative su citate, e un

intervento di carattere psicologico a cui sarebbero tenuti i soggetti inseriti nell'elenco in discussione, in situazioni di emergenza. Differenza da cui partire per comprendere i diversi tipi di iniziative richieste espressamente all'ordine e che il Consiglio ha ritenuto di dover attivare e la diversa strutturazione delle stesse, nonché per rispondere alle eccezioni sollevate.-----

Quesito n. 4: "Come mai se il GE era attivo solo fino al 31 marzo 2011 le LG sono state presentate solo al Consiglio della data odierna dopo un anno dalla chiusura prevista del gruppo?" -----

Infine, per concludere, vorrei precisare il termine del 31 marzo 2011 non costituisce né può considerarsi un termine perentorio, pertanto la mancata presentazione delle Linee Guida nel termine suddetto non incide in alcun modo sull'efficacia dell'atto, né tanto meno sul lavoro che il gruppo ha continuato a portare avanti sino ad oggi.-----

Si passa al punto 2 all'o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";-----

- visto in particolare il capo X "Professione di psicologo", art. 50 "Sezioni e titoli professionali" ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B [...]";-----

- vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell'albo;-----

- viste le domande di iscrizione nella sezione A dell'Albo presentate dai seguenti colleghi:-----

19393.Alaia Barbara, nata a Napoli il 20/10/1979 -----

19394.Amato Clara, nata a Siracusa il 19/03/1984-----

19395.Baldieri Monica, nata a La Spezia il 28/02/1982-----

19396.Cavaliere Olimpia, nata a Foggia il 15/02/1974 -----

19397.Chiappini Simone, nato a Roma il 10/01/1982-----

19398. Combi Federica, nata a Roma il 07/01/1983 -----

19399. De Mauri Mara, nata a Roma il 10/03/1972 -----

19400. Di Nepi Roberta, nata a Roma il 14/07/1982 -----

19401. Dimalta Francesca, nata a Termoli (Cb) il 26/11/1983 -----

19402. Gianquitto Mariarosa, nata a Roma il 30/12/1986 -----

19403. Granci Romina, nata a Foligno (Pg) il 18/11/1980 -----

19404. Imbimbo Isabella, nata a Avellino il 07/12/1985 -----

19405. Lombardi Rita, nata a Nocera Inferiore (Sa) il 22/10/1977 -----

19406. Lombardi Vanessa, nata a Foggia il 17/12/1981 -----

19407. Miuti Georgia, nata a Roma il 08/05/1985 -----

19408. Multinu Luisella, nata a Sassari il 11/12/1983 -----

19409. Paglia Valentina, nata a Roma il 15/02/1986 -----

19410. Papa Ivonne, nata a Benevento il 30/03/1978 -----

19411. Proia Marialetizia, nata a Colferro (Rm) il 05/04/1982 -----

19412. Romagnolo Danila, nata a Caserta il 22/11/1984 -----

19413. Salerno Francesca Maria, nata Roma il 14/08/1985 -----

19414. Schiuma Valentina, nata a Matera il 25/06/1983 -----

19415. Scuruchi Vincenzo, nato a Locri (Rc) il 07/12/1979 -----

19416. Spada Livia Teresa, nata a Novoli (Le) il 30/08/1960 -----

19417. Terrone Grazia, nata a Spinazzola (Ba) il 24/11/1974 -----

19418. Tirabassi Mariangela, nata a Roma il 28/07/1978 -----

con voto all'unanimità dei presenti 11 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguianno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 264-12) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

di iscrivere nella sezione A dell'albo degli Psicologi del Lazio i colleghi sopra elencati. -----

-----Il Consiglio -----

- Visto l'art. 12, comma 2, lett. e) della legge n. 56 del 18.02.1989, in base al quale il Consiglio "cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni [...]"; -----

- visto l'art. 2, comma 1, della legge 56/89 ai sensi del quale "per esercitare la professione di Psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale";-----

- visto l'art. 2, comma 3, della legge 56/89 in base al quale "Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge";-
- visto l'art. 34 della legge su richiamata a norma del quale "in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato [...], dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di Psicologo";-----
- considerato che la dott.ssa Gagliardotto Pietrina, nata a Polizzi Generosa (PA) il 29.06.1954, è stata ammessa a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo nella sessione di novembre 1999; -----
- considerato che la dott.ssa Gagliardotto Pietrina ha superato il suddetto esame conseguendo l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo;-----
- considerato che nel corso dell'anno 1999 l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ha espresso con apposito provvedimento il diniego al rilascio del certificato e del diploma di abilitazione alla professione di Psicologo nei confronti di circa trentatré (33) soggetti che avevano superato il detto esame nelle sessioni di maggio e novembre 1999; -----
- considerato che tra i soggetti nei cui confronti è stato adottato il suddetto provvedimento vi è la dott.ssa Gagliardotto Pietrina;-----
- vista la nota n. 1083 del 04/04/2011 con cui il MIUR ha sollecitato una tempestiva definizione della questione mediante il rilascio delle certificazioni di abilitazione a coloro che avevano sostenuto l'esame con esito positivo;-----
- visto il decreto rettorale n. 856 del 12/03/2012 con cui l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ha disposto l'annullamento del provvedimento di diniego al rilascio del certificato e del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo nei confronti di quei soggetti che nelle sessioni di maggio e novembre 1999 avevano superato l'esame di Stato;-----

- considerato che in virtù del D.R. 856/12 la dott.ssa Gagliardotto Pietrina ha ottenuto il rilascio del certificato e del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo;-----

- vista l'istanza di iscrizione all'Albo degli Psicologi del Lazio, presentata da Gagliardotto Pietrina (prot. n. 3396 del 21/05/2012);-----

- ritenute sussistenti tutte le condizioni per potere procedere all'iscrizione della suddetta;-----

con voto all'unanimità dei presenti 11 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----

-----delibera (n. 265-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

di accogliere la domanda di iscrizione presentata dalla dott.ssa Gagliardotto Pietrina, nata a Polizzi Generosa (PA) il 29.06.1954 e di iscriverla all'albo con il n. 19421.-----

-----Il Consiglio-----

- Visto l'art. 12, comma 2, lett. e) della legge n. 56 del 18.02.1989, in base al quale il Consiglio "cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni [...]";-----

- visto l'art. 2, comma 1, della legge 56/89 ai sensi del quale "per esercitare la professione di Psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale";-----

- visto l'art. 2, comma 3, della legge 56/89 in base al quale "Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge";-

- visto l'art. 34 della legge su richiamata a norma del quale "in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato [...], dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di Psicologo";-----

- considerato che la sig.ra Moinzadeh Giortani Ziba, nata a Jsfahan (Iran) il 21.05.1963, è stata ammessa a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo nella sessione di novembre 1999; -----

- considerato che la sig.ra Moinzadeh Giortani Ziba ha superato il suddetto esame conseguendo l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo;-----

- considerato che nel corso dell'anno 1999 l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ha espresso con apposito provvedimento il diniego al rilascio del certificato e del diploma di abilitazione alla professione di Psicologo nei confronti di circa trentatré (33) soggetti che avevano superato il detto esame nelle sessioni di maggio e novembre 1999; -----

- considerato che tra i soggetti nei cui confronti è stato adottato il suddetto provvedimento vi è la sig.ra Moinzadeh Giortani Ziba; -----

- vista la nota n. 1083 del 04/04/2011 con cui il MIUR ha sollecitato una tempestiva definizione della questione mediante il rilascio delle certificazioni di abilitazione a coloro che avevano sostenuto l'esame con esito positivo;-----

- visto il decreto rettorale n. 856 del 12/03/2012 con cui l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ha disposto l'annullamento del provvedimento di diniego al rilascio del certificato e del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo nei confronti di quei soggetti che nelle sessioni di maggio e novembre 1999 avevano superato l'esame di Stato;-----

- considerato che in virtù del D.R. 856/12 la sig.ra Moinzadeh Giortani Ziba ha ottenuto il rilascio del certificato e del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo;-----

- vista l'istanza di iscrizione all'Albo degli Psicologi del Lazio, presentata da Moinzadeh Giortani Ziba (prot. n. 3395 del 21.05.2012);-----

- ritenute sussistenti tutte le condizioni per potere procedere all'iscrizione della suddetta;-----

con voto all'unanimità dei presenti 11 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 266-12) -----

per i motivi di cui in premessa:-----

di accogliere la domanda di iscrizione presentata dalla sig.ra Moinzadeh Giortani Ziba, nata a Jsfahan (Iran) il 21.05.1963 e di iscrivere all'albo con il n. 19422 -----

-----Il Consiglio -----

- Visto l'art. 12, comma 2, lett. e) della legge n. 56 del 18.02.1989, in base al quale il Consiglio "cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni [...]"; -----

- visto l'art. 2, comma 1, della legge 56/89 ai sensi del quale "per esercitare la professione di Psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale";-----

- visto l'art. 2, comma 3, della legge 56/89 in base al quale "Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge";-

- visto l'art. 34 della legge su richiamata a norma del quale "in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato [...], dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di Psicologo";-----

- considerato che la dott.ssa Monaco Maria Giuseppina, nata a Foggia il 23.06.1955, è stata ammessa a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo nella sessione di novembre 1999; -----

- considerato che la dott.ssa Monaco Maria Giuseppina ha superato il suddetto esame conseguendo l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo;-----

- considerato che nel corso dell'anno 1999 l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ha espresso con apposito provvedimento il diniego al rilascio del certificato e del diploma di abilitazione alla professione di Psicologo nei confronti di circa trentatré (33) soggetti che avevano superato il detto esame nelle sessioni di maggio e novembre 1999; -----

- considerato che tra i soggetti nei cui confronti è stato adottato il suddetto provvedimento vi è la dott.ssa Monaco Maria Giuseppina;-----

- vista la nota n. 1083 del 04/04/2011 con cui il MIUR ha sollecitato una tempestiva definizione della questione mediante il rilascio delle certificazioni di abilitazione a coloro che avevano sostenuto l'esame con esito positivo;-----

- visto il decreto rettorale n. 856 del 12/03/2012 con cui l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ha disposto l'annullamento del provvedimento di diniego al rilascio del certificato e del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo nei confronti di quei soggetti che nelle sessioni di maggio e novembre 1999 avevano superato l'esame di Stato;-----

- considerato che in virtù del D.R. 856/12 la dott.ssa Monaco Maria Giuseppina ha ottenuto il rilascio del certificato e del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo;-----

- vista l'istanza di iscrizione all'Albo degli Psicologi del Lazio, presentata da Monaco Maria Giuseppina (prot. n. 3611 del 31/05/2012);-----

- ritenute sussistenti tutte le condizioni per potere procedere all'iscrizione della suddetta;-----

con voto all'unanimità dei presenti 11 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 267-12) -----

per i motivi di cui in premessa:-----

di accogliere la domanda di iscrizione presentata dalla dott.ssa Monaco Maria Giuseppina, nata a Foggia il 23.06.1955 e di iscrivere all'albo con il n. 19423. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n.3848 del 12/06/2012) presentata dalla dottoressa Elisabetta Mauro, nata a Trieste il 20/04/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 14717 dal 02/03/2007;-----

con voto all'unanimità dei presenti 11 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 268-12) -----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Elisabetta Mauro.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 141 del 26/03/2012 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Calì Raffaella, nata a Roma il 29/12/1973 , dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia n. 166/12 del 10/05/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Calì Raffaella all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia;- con voto all'unanimità dei presenti 11 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) -----delibera (n. 269-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Calì Raffaella, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 10/05/2012, data di iscrizione della dottoressa Calì Raffaella all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 184 del 16/04/2012 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Conti Monica, nata a Boeblingen (Germania) il 18/06/1978, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo; -----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo del 01/06/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Conti Monica all'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo; -----

con voto all'unanimità dei presenti 11 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----

-----delibera (n. 270-12) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Conti Monica, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 01/06/2012, data di iscrizione della dottoressa Conti Monica all'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 142 del 26/03/2012 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Costanzo Immacolata, nata a Lamezia Terme il 11/01/1976, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; -----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia n. 165/12 del 10/05/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Costanzo Immacolata all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia;-----

con voto all'unanimità dei presenti 11 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 271-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Costanzo Immacolata, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 10/05/2012, data di iscrizione della dottoressa Costanzo Immacolata all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 144 del 26/03/2012 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa De Santis Sara, nata a Napoli il 19/01/1960, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna del 22/05/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa De Santis Sara all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna;-----

con voto all'unanimità dei presenti 11 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 272-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa De Santis Sara, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal

giorno 22/05/2012, data di iscrizione della dottoressa De Santis Sara all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 187 del 16/04/2012 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Errigo Roberta, nata a Locri (RC) il 09/04/1975, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria del 24/05/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Errigo Roberta all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria; -----

con voto all'unanimità dei presenti 11 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 273-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Errigo Roberta, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 24/05/2012, data di iscrizione della dottoressa Errigo Roberta all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta

dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 218 del 23/05/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Forte Clorinda, nata a Iglesias (CA) il 20/10/1975, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna; -----

- vista la comunicazione dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna prot. n. 3563 del 28/05/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Forte Clorinda all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna; -----

con voto all'unanimità dei presenti 11 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 274-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Forte Clorinda, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 30/07/2011, data di iscrizione della dottoressa Forte Clorinda all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 189 del 16/04/2012 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Grisolia Maria Elena, nata a

Bocchigliero (CS) il 13/10/1954, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria; -----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria del 24/05/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Grisolia Maria Elena all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria;-----

con voto all'unanimità dei presenti 11 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----

-----delibera (n. 275-12) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Grisolia Maria Elena, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 24/05/2012, data di iscrizione della dottoressa Grisolia Maria Elena all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 507 del 19/12/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Micheletti Erica, nata a Ozieri (SS) il 05/10/1979, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna; -----

- vista la comunicazione dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna prot. n. 3563 del 28/05/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Micheletti Erica all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna;-----

con voto all'unanimità dei presenti 11 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----

-----delibera (n. 276-12) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Micheletti Erica, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 10/02/2012, data di iscrizione della dottoressa Micheletti Erica all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 44 del 23/01/2012 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Monti Maria, nata a Alghero (SS) il 06/12/1974 , dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna; -----

- vista la comunicazione dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna prot. n. 3563 del 28/05/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Monti Maria all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna;-----

con voto all'unanimità dei presenti 11 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 277-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Monti Maria, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 03/03/2012, data di iscrizione della dottoressa Monti Maria all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 508 del 19/12/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Podda Sabrina, nata a Cagliari il 26/06/1967, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna; -----

- vista la comunicazione dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna prot. n. 3563 del 28/05/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Podda Sabrina all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna; -----

con voto all'unanimità dei presenti 11 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 278-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Podda Sabrina, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 10/02/2012, data di iscrizione della dottoressa Podda Sabrina all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 392 del 24/10/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Stara Gabriella, nata a Cagliari il 14/06/1979, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna; -----

- vista la comunicazione dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna prot. n. 3563 del 28/05/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Stara Gabriella all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna;-----

con voto all'unanimità dei presenti 11 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----

-----delibera (n. 279-12) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Stara Gabriella, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 03/12/2011, data di iscrizione della dottoressa Stara Gabriella all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio -----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 150 del 26/03/2012 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione del dottore Terminio Nicolò, nato a San Cataldo (CL) il 06/08/1978, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte; -----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte n. 28 del 21/05/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento del dottore Terminio Nicolò all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte;-----

con voto all'unanimità dei presenti 11 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----

-----delibera (n. 280-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio del dottore Terminio Nicolò, sopra generalizzato; tale cancellazione decorre dal giorno 21/05/2012, data di iscrizione del dottore Terminio Nicolò all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 510 del 19/12/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Tore Tiziana, nata a Alghero (SS) il 09/12/1973, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna; -----

- vista la comunicazione dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna prot. n. 3563 del 28/05/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Tore Tiziana all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna;-----

con voto all'unanimità dei presenti 11 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----

-----delibera (n. 281-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Tore Tiziana, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 10/02/2012, data di iscrizione della dottoressa Tore Tiziana all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 458 del 28/11/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione del dottore Vecera Michele Antonio, nato a Vico del Gargano (FG) il 20/03/1976, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna;-----

- vista la comunicazione dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna prot. n. 3563 del 28/05/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento del dottore Vecera Michele Antonio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna;-----
con voto all'unanimità dei presenti 11 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 282-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio del dottore Vecera Michele Antonio, sopra generalizzato; tale cancellazione decorre dal giorno 14/01/2012, data di iscrizione del dottore Vecera Michele Antonio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";-----

- visto in particolare il capo X "Professione di psicologo", art. 50 "Sezioni e titoli professionali" ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B [...]"; -----

- vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell'albo;-----

- vista la delibera n. 82-09, con la quale la Dott.ssa Vania Galuppi, nata a Priverno (Lt) il 16/10/1984, è stata iscritta alla sez. B dell'Albo settore Tecniche psicologiche per i servizi alla persona ed alla comunità; -----

- vista la domanda di cancellazione dalla sez. B e di contestuale iscrizione alla sezione A dell'Albo presentata dalla dottoressa Vania Galuppi, prot n. 3414 del 22/05/2012; -----

- vista la nota prot. n. 2399 del 03.04.2006 con la quale il Consiglio Nazionale, in risposta al nostro quesito (prot. n. 1856 del 13.03.2006) ed in attesa di diverse disposizioni da parte del competente Ministero della Giustizia, chiarisce che la doppia iscrizione nella sez. A e nella sez. B dell'albo "si configurerebbe quale duplice abilitazione ad esercitare una stessa gamma di attività, sottoinsieme delle attività riservate allo psicologo"; -----

- considerato che il Consiglio Nazionale con la medesima nota ha disposto che il professionista già iscritto alla sez. B che presenti domanda di iscrizione alla sez. A dell'Albo, debba contestualmente presentare richiesta di cancellazione dalla sez. B;

- considerato che il possesso del requisito dell'abilitazione professionale, così come previsto dall'art. 43 del D.P.R. 445 del 28-12-2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", sarà oggetto di accertamento successivo da parte dell'amministrazione;-----

con voto all'unanimità dei presenti 11 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 283-12) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

di iscrivere nella sezione A dell'Albo dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, previa cancellazione dalla sezione B, la dottoressa Vania Galuppi, sopra generalizzata, con il n. 19419.-----

Restano salve diverse determinazioni dei Ministeri competenti.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";-----

- visto in particolare il capo X "Professione di psicologo", art. 50 "Sezioni e titoli professionali" ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B [...]";-----

- vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell'albo;-----

- vista la delibera n. 230-09 con la quale la Dott.ssa Benedetta Milanini, nata a Velletri (Rm) il 20/08/1985, è stata iscritta alla sez. B dell'Albo, settore Tecniche psicologiche per i servizi alla persona ed alla comunità;-----

- vista la domanda di cancellazione dalla sez. B e di contestuale iscrizione alla sezione A dell'Albo presentata dalla dottoressa Benedetta Milanini, prot. n. 3605 del 30/05/2012;-----

- vista la nota prot. n. 2399 del 03.04.2006 con la quale il Consiglio Nazionale, in risposta al nostro quesito (prot. n. 1856 del 13.03.2006) ed in attesa di diverse disposizioni da parte del competente Ministero della Giustizia, chiarisce che la doppia iscrizione nella sez. A e nella sez. B dell'albo "si configurerebbe quale duplice abilitazione ad esercitare una stessa gamma di attività, sottoinsieme delle attività riservate allo psicologo";-----

- considerato che il Consiglio Nazionale con la medesima nota ha disposto che il professionista già iscritto alla sez. B che presenti domanda di iscrizione alla sez. A dell'Albo debba contestualmente presentare richiesta di cancellazione dalla sez. B;

- considerato che il possesso del requisito dell'abilitazione professionale, così come previsto dall'art. 43 del D.P.R. 445 del 28-12-2000 "Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", sarà oggetto di accertamento successivo da parte dell'amministrazione;-----

con voto all'unanimità dei presenti 11 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----

-----delibera (n. 284-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

di iscrivere nella sezione A dell'Albo dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, previa cancellazione dalla sezione B, la dottoressa Benedetta Milanini sopra generalizzata, con il n. 19420.-----

Restano salve diverse determinazioni dei Ministeri competenti.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia presentata dal dottore Cutuli Carlo, nato a Varese (VA) il 16/05/1981, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 15692 dal 15/02/2008, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotato con delibera del 16/04/2012, residente in omissis, C.F. omissis;-----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23;-----

- Rilevata la conformità della posizione del dottore Cutuli Carlo a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso;-----

con voto all'unanimità dei presenti 11 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----

-----delibera (n. 285-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- il Nulla Osta al trasferimento del dottore Cutuli Carlo, sopra generalizzato, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della

Regione Lombardia e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna presentata dalla dottoressa Ferradini Paola, nata a Roma il 15/06/1953, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 33 L. 56/89) con il n. 3651 dal 09/12/1993, psicoterapeuta ex art. 35 L. 56/89 annotata con delibera del 14/07/1995, residente in omissis, avente domicilio professionale in omissis, C.F. omissis;-----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; -----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Ferradini Paola a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----

con voto all'unanimità dei presenti 11 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 286-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Ferradini Paola, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia presentata dalla dottoressa Tricarico Incoronata, nata a San Severo (FG) il

12/11/1968, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 7694 dal 17/11/1998, residente in omissis, C.F. omissis;-----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; -----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Tricarico Incoronata a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----

con voto all'unanimità dei presenti 11 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 287-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Tricarico Incoronata, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania presentata dalla dottoressa Galatro Simona, nata a Salerno il 08/05/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 13972 dal 20/05/2006, residente in omissis, C.F. omissis;-----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; -----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Galatro Simona a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----

con voto all'unanimità dei presenti 11 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 288-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Galatro Simona, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana presentata dal dottore Giuliani Rinoantonio, nato a Scarperia (FI) il 27/07/1952, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 34 L. 56/89) con il n. 8181 dal 28/05/1999, residente in omissis, C.F. omissis;-----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; -----

- Rilevata la conformità della posizione del dottore Giuliani Rinoantonio a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso;-----

con voto all'unanimità dei presenti 11 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 289-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento del dottore Giuliani Rinoantonio, sopra generalizzato, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso. -----

Si passa al punto 3 all'o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- Vista la legge del 18 febbraio 1989, n° 56 ed in particolare l'art. 3 della stessa, concernente l'accesso all'esercizio della attività psicoterapeutica; -----

- visto l'art. 50, comma 5 del Dpr 328/2001; -----

- vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che hanno, in tal modo, informato l'Ordine di aver acquisito la formazione professionale richiesta dalla norma citata per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e per ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso formativo svolto:

1. Benedetti Ilaria, nata a Colleferro (Rm) il 13/12/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 19/12/2007 con n. 15535, ha conseguito in data 27/12/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l' Istituto di Gestalt Therapy - HCC KAIROS SRL (D.M.09/05/1994); -----

2. Bonafede Michela, nata a Orbetello (Gr) il 11/05/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 23/04/2008 con n. 15971, ha conseguito in data 18/04/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso lo IACP – Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona (riconosciuto con D.M. 31/12/1993);-----

3. Bossaglia Elena, nata a Roma il 11/11/1970, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 10/06/2002 con n. 10380, ha conseguito in data 04/05/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l'ASNE-SIPSA Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica dell'Età Evolutiva (riconosciuta con D.M. 20/03/1998);-----

4. Brini Gianfranco, nato a Roma il 30/06/1950, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 05/12/2002, ha conseguito in data 25/05/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l'ARPCI - Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D. 17/03/2003);-----

5. Busonera Alessio, nato a Cagliari il 26/10/1977, iscritto all'Albo degli Psicologi della Sardegna dal 16/02/2007, trasferito all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 09/10/2009 con n. 17279, ha conseguito in data 25/05/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l'ARPCI - Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D. 17/03/2003);-----

6. De Rosa Elisa, nata a Roma il 17/12/1974, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 14/12/2006 con n. 14474, ha conseguito in data 04/04/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso Accademia di Psicoterapia della Famiglia (D.M. 31/12/1993);-----

7. Di Giacomo Barbara, nata a L'Aquila il 22/04/1974, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 14/09/2007 con n. 15278, ha conseguito in data 10/04/2012 il

diploma di specializzazione in psicoterapia presso la Scuola Romana Di Psicoterapia Familiare (D.M. 24/10/1994);-----

8. Di Gregorio Zitella Claudia, nata a Popoli (Pe) il 28/08/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 02/03/2007 con n. 14698, ha conseguito in data 21/04/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l'IIPR – Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale (riconosciuto con D.M. 20/03/1998);-----

9. Di Marzo Rita, nata a Formia (Lt) il 25/10/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 11/07/2007 con n. 15123, ha conseguito in data 15/05/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso lo IACP – Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona (riconosciuto con D.M. 31/12/1993);-----

10. Enuncio Francesca, nata a Roma il 04/09/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 28/04/2006 con n. 13834, ha conseguito in data 13/04/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l'ASNE-SIPSIA Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica dell'Età Evolutiva (riconosciuta con D.M. 20/03/1998);-----

11. Ermidio Caterina, nata a Melito di Porto Salvo (Rc) il 10/12/1953, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 26/03/2009 con n. 16818, ha conseguito in data 17/11/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la Scuola di Formazione Psicosomatica Ospedale Cristo Re (riconosciuta con D.D. 09/10/2001)

12. Errichiello Daniele, nato a Roma il 11/09/1979, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 21/11/2007 con n. 15456, ha conseguito in data 25/05/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l'ARPCI - Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D. 17/03/2003);-----

13. Euriti Cristina, nata a Latina il 20/10/1975, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 23/05/2008 con n. 16141, ha conseguito in data 13/12/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPIM - Scuola di Psicoterapia Integrata e Musicoterapia (D.M. 16/06/2003);-----

14. Fanizza Barbara, nata a Fasano (Br) il 12/08/1976, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 29/10/2005 con n. 13254, ha conseguito in data 03/12/2008 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso II Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica "La Sapienza"

15. Ferrieri Michela, nata a Roma il 22/04/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 10/11/2006, ha conseguito in data 19/05/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso A.I.S.P.T. Associazione Italiana Per la "Sand Play Therapy" (D.D. 18/07/2002);-----

16. Garau Rossana, nata a Cagliari il 01/01/1973, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 09/03/2000 con n. 8959, ha conseguito in data 04/05/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASNE - SIPSIA Psicoterapia Psicoanalitica dell' Eta' Evolutiva (D.M. 20/03/1998); -----
17. Giannetti Angelica, nata a Roma il 21/11/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 28/03/2008 con n. 15901, ha conseguito in data 02/04/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie srl (D.M. 20/03/1998); -----
18. Giordano Laura, nata a Palermo il 02/08/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 10/07/2006 con n. 14186, ha conseguito in data 19/05/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso A.I.S.P.T. Associazione Italiana per la "Sand Play Therapy" (D.D. 18/07/2002); -----
19. Giudice Tiziana, nata a Catania il 26/06/1972, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 11/09/2001 con n. 9871, ha conseguito in data 22/07/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso Istituto Skinner-Scuola Spec. Psicoter. Cognitivo Comportamentale(D.D. 09/09/1994); -----
20. Grillo Odeta, nata a Tirana (Albania) il 08/05/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 29/11/2006 con n. 14424, ha conseguito in data 04/05/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso Accademia Di Psicoterapia Della Famiglia (D.M. 31/12/1993); -----
21. Iabichella Michela, nata a Tivoli (Rm) il 19/06/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 18/01/2007 con n. 14549, ha conseguito in data 25/05/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l'ARPCI - Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D. 17/03/2003); -----
22. Iuorio Michelina, nata a Roma il 01/02/1974, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 04/05/2004 con n. 1183, ha conseguito in data 04/05/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASNE - SIPSIA Psicoterapia Psicoanalitica dell' Eta' Evolutiva (D.M. 20/03/1998); -----
23. Lauro Grotto Manfreda, nato a Roma il 26/12/1973, iscritto all'Albo degli Psicologi dal 26/11/2008 con n. 16528, ha conseguito in data 28/05/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso IIPG - Istituto Italiano Di Psicoanalisi Di Gruppo (D.M. 29/09/1994); -----
24. Lo Conte Angela, nata a Cerignola (Fg) il 09/01/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 13/06/2007 con n. 14990, ha conseguito in data 06/12/2010 il

diploma di specializzazione in psicoterapia presso IIFAB – Istituto Italiano Analisi Bioenergetica (D.M. 20/03/1998); -----

25. Mariani Lucia, nata a Roma il 03/03/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 28/04/2006 con n. 13859, ha conseguito in data 13/04/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASNE - SIPRIA Psicoterapia Psicoanalitica dell'Eta' Evolutiva (D.M. 20/03/1998); -----

26. Novelli Luana, nata a Roma il 12/01/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 28/03/2008 con n. 15918, ha conseguito in data 20/01/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO A.T. BECK - Terapia Cognitivo-Comportamentale (D.M. 26/07/2004); -----

27. Paola Roberto, nato a Lamezia Terme il 08/05/1980, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 28/03/2008 con n. 15922, ha conseguito in data 10/04/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la Scuola Romana Di Psicoterapia Familiare (D.M. 24/10/1994); -----

28. Pasquali Simona, nata a Rimini il 22/09/1967, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 24/06/1994 con n. 5409, ha conseguito in data 25/05/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l'ARPCI - Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D. 17/03/2003); -----

29. Pinto Fabiana, nata a Sarno (Sa) il 20/02/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 14/09/2007 con n. 15310, ha conseguito in data 25/02/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso Istituto di Psicoterapia Psicomunitas (D.M. 11/11/2005); -----

30. Raimondi Silvia, nata a Roma il 20/09/1961, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 17/01/2008 con n. 15652, ha conseguito in data 20/04/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l'Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale (D.M. 20/03/1998); -----

31. Rindi Gessica, nata a Sora (Fr) il 18/01/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 07/09/2006 con n. 14270, ha conseguito in data 17/02/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l'Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale (D.M. 20/03/1998); -----

32. Roberti Leonardo, nato a Roma il 13/11/1978, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 19/10/2007 con n. 15395, ha conseguito in data 25/05/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l'ARPCI - Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D. 17/03/2003);

33. Settimo Manuela, nata a Galatina (Le) il 09/03/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 28/03/2006 con n. 13902, ha conseguito in data 25/05/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l'ARPCI - Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D. 17/03/2003);-----
34. Stasio Caterina, nata a Caserta il 07/11/1972, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 23/06/2001 con n. 9786, ha conseguito in data 19/12/2008 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l'Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale (D.M. 20/03/1998);-----
35. Surcis Enrico, nato a Cagliari il 21/12/1979, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 28/02/2008 con n. 15851, ha conseguito in data 10/04/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la Scuola Romana Di Psicoterapia Familiare (D.M. 24/10/1994);-----
36. Vaglio Elena, nata a Lecco il 10/02/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 23/04/2008 con n. 16083, ha conseguito in data 13/12/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPIM - Scuola di Psicoterapia Integrata e Musicoterapia (D.D. 16/06/2003);-----
37. Valentini Nadia, nata a Avezzano (Aq) il 18/03/1971, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 19/10/2007 con n. 15404, ha conseguito in data 25/05/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l'ARPCI - Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D. 17/03/2003);
38. Ventrici Elisa, nata a Roma il 22/06/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 23/04/2008 con n. 16085, ha conseguito in data 02/04/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso Istituto per lo Studio delle Psicoterapie srl (D.M. 20/03/1998);-----
39. Viola Claudia, nata a Palermo il 04/10/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 10/11/2006 con n. 14389, ha conseguito in data 27/01/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SSPC – IFREP Scuola Superiore in Psicologia Clinica (D.M. 20/03/1998)-----
con voto all'unanimità dei presenti 11 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) ----
-----delibera (n. 290-12) -----
per i motivi di cui in premessa: -----
di annotare come psicoterapeuti nell'Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti sopra generalizzati. -----

Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Approvazione verbale della seduta di Consiglio del 28/05/2012 -----

Il Consiglio approva con voto all’unanimità dei presenti 11 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)-----

Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Discussione in merito a ratifica delibera presidenziale n. 18 del 07/06/2012 avente ad oggetto ulteriore intervento di tutela circa mancato riconoscimento della libera professione per militari psicologi-----

I Consiglieri Tibaldi e Bizzarri intendono astenersi rispetto alla ratifica di questa delibera presidenziale in quanto, pur riconoscendo l’importanza della questione, scelgono di propendere per l’astensione per rimarcare un reiterato problema procedurale secondo il quale non si danno sufficienti informazioni al Consiglio per valutare le condizioni di emergenza sussistenti che giustifichino la richiesta di inserimento all’o.d.g. dello scorso Consiglio e l’attuazione del provvedimento tramite delibera presidenziale così come richiesto dal Consigliere Bizzarri nella scorsa seduta. -----

Il Cons. Piccinini sottoscrive quanto affermato dal collega Bizzarri ed in più rimane perplesso dinanzi a queste continue emergenze riguardanti casistiche particolari che riguardano numeri molti ridotti di colleghi a fronte di una disattenzione costante verso fenomeni ben più pressanti ed emergenti quali ad esempio la sempre più agguerrita presenza di pseudo professioni alimentate anche da scuole di formazione gestite da colleghi psicologi o piuttosto le gravi condizioni lavorative che attanagliano la comunità professionale e verso cui non si pianifica alcun investimento di promozione e marketing. Dispiacendosi di tale posizione nei confronti di colleghi che lavorano in tale ambito mi astengo dalla votazione. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”;-----
- visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio;-----
- considerato che era stato previsto l’inserimento di uno specifico punto all’o.d.g. sulla questione in esame nel corso dell’ultima seduta del Consiglio tenutasi in data 28 maggio u.s.;-----

- atteso che non è stato possibile procedere alla trattazione del medesimo punto a causa dell'interruzione anticipata della riunione per il venir meno del numero legale dei Consiglieri presenti;-----

- considerato che la scadenza del termine per proporre ricorso avverso gli atti di cui sopra è il giorno 18 giugno p.v.;-----

- vista la delibera presidenziale n. 18 del 7 giugno 2012, con la quale si è deciso di procedere all'impugnazione dell'atto del Ministero della Difesa MDGMIL III 75/0167185 del 02/04/2012 di PERSOMIL innanzi al TAR del Lazio, lesivo degli interessi rispettivamente dei dottori omissis, omissis, omissis e solo apparentemente interlocutorio-----

- preso atto che, nella citata delibera presidenziale, è stato inoltre disposto di avvalersi di un operatore economico che risponda ai criteri generali delineati nella delibera n. 524 del 19 dicembre 2011 "Pianificazione esigenze dell'Ente circa acquisizione servizi e forniture" per i servizi di patrocinio legale, definendo il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio legale in € 8.000,00 (ottomila/00 euro) oltre I.V.A. e contributi previdenziali;-----

- accertati e riconosciuti i motivi di improrogabilità e di urgenza;-----

con voto 8 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Urso) e 3 astenuti (Bizzarri, Piccinini, Tibaldi)-----

-----delibera (n. 291-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di ratificare la delibera presidenziale n. 18 del 7 giugno 2012, di seguito riportata e parte integrante del presente atto, con la quale si è deciso di procedere all'impugnazione dell'atto del Ministero della Difesa MDGMIL III 75/0167185 del 02/04/2012 di PERSOMIL innanzi al TAR del Lazio, lesivo degli interessi rispettivamente dei dottori omissis, omissis, omissis e solo apparentemente interlocutorio, avvalendosi di un operatore economico che risponda ai criteri delineati nella delibera n. 524 del 19 dicembre 2011 "Pianificazione esigenze dell'Ente circa acquisizione servizi e forniture e, altresì, definendo il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio legale in € 8.000,00 (ottomila/00 euro) oltre I.V.A. e contributi previdenziali.-----

Delibera Presidenziale n. 18 del 07/06/2012-----

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,-----

dott.ssa Marialori Zaccaria-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine"; -----
- visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare l'art. 6 lett. q), in base al quale "spetta al Consiglio Regionale... resistere in contraddittorio nei ricorsi presso il tribunale e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità "; -----
- vista la deliberazione del Consiglio n. 507 del 29 ottobre 2008, con la quale si è proceduto all'impugnazione della circolare del Ministero della Difesa, prot. M-D GMIL_04_0396572 CIRC./III/9^/5^, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di esercizio di attività extraprofessionali retribuite da parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni. Disciplina delle incompatibilità"; -----
- atteso che oggetto di impugnazione è stato, in particolare, il punto 7, lettera f., numero 4, della summenzionata circolare, in base al quale l'iscrizione all'albo è consentita "...ma con annotazione attestante lo stato giuridico-professionale di dipendente pubblico e il divieto di esercitare la libera professione", richiamando, per la professione di psicologo, l'art. 8 della Legge n. 56/89;-----
- considerato che la circolare sancisce una preclusione in termini generali di esercizio della libera professione; -----
- visto l'art. 8 della Legge n. 56/89 "Modalità di iscrizione all'Albo", ai sensi del quale "... I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare, se è loro consentito l'esercizio della libera professione. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'Albo annotazione con la relativa motivazione"; -----
- vista la nota prot. n. 1870 del 19.03.2012, con la quale è stata posta all'attenzione dei membri del Consiglio la richiesta di alcuni ufficiali psicologi dell'Esercito "di porre in essere tutte le azioni necessarie per modificare una situazione di evidente disparità di trattamento professionale tra gli Ufficiali psicologi e gli ufficiali medici nell'ambito dell'amministrazione difesa"; -----
- rilevato che la questione attiene, in particolare, alla disparità di trattamento riservata agli Ufficiali psicologi nella parte in cui "solo l'Ufficiale medico è autorizzato ad esercitare l'attività psicoterapeutica in ambito privato sulla base dell'attuale normativa in vigore";-----

- considerato che, alla stregua di quanto sopra, alcuni ufficiali psicologi hanno proceduto ad inviare alla Direzione Generale per il personale militare diverse lettere con le quali hanno chiesto di essere autorizzati all'esercizio della professione in ambito extraistituzionale alla stregua dei colleghi medici;-----

- rilevato che, nel caso del dott. omissis e del dott. omissis, la Direzione Generale per il Personale militare III Reparto della – VII Div. del Ministero della Difesa ha restituito con note rispettivamente del 7-2-2012 e del 27-2-2012 le istanze ai richiedenti in quanto pervenute “priva dei relativi pareri gerarchici e della dichiarazione probatoria, come previsto al punto 10 lett. b) della circolare di questa Direzione Generale prot. M-D GMIL_04_0396572 del 31 luglio 2008 recante “Disposizioni in materia di esercizio di attività extraprofessionali retribuite da parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni”;-----

- vista la deliberazione n. 158 del 26 marzo 2012, con la quale il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di “procedere all'impugnazione degli atti del Ministero della Difesa prot. n. M_D GMIL III 75/0049126 del 7-2-2012 e prot. n. M_D GMIL III 75/0077217 del 27-2-2012 innanzi al TAR del Lazio lesive degli interessi rispettivamente del capitano sa. (psi) (E.I.) omissis e del Tenente sa. (psi) omissis e solo apparentemente interlocutorie, avvalendosi di un operatore economico che risponda ai criteri delineati nella delibera n. 524 del 19 dicembre 2011 “Pianificazione esigenze dell'Ente circa acquisizione servizi e forniture”;-----

- atteso che, nella medesima deliberazione di cui sopra, si legge “come verosimilmente anche le analoghe istanze presentate dagli altri Ufficiali psicologi potrebbero esser respinte con medesima motivazione avente ad oggetto la circolare di cui sopra”;-----

- vista la determinazione n. 47 del 02.04.2012, con la quale il Direttore f.f. dott. Mario D'Aguianno ha affidato il relativo servizio di patrocinio legale allo Studio Legale Lentini e Partners, nella persona dell'avv. Luca Lentini;-----

- vista, altresì, la nota prot. n. 3142 del 09.05.2012, con la quale la dott.ssa omissis ha reso noto di esser stata portata a conoscenza, in data 20 aprile u.s., del respingimento della sua stessa istanza tendente all'esercizio della libera professione con le stesse prerogative dei medici militari “[...] PERSOMIL ha restituito, anche al nostro Reparto (parimenti agli altri colleghi), l'istanza da noi presentata, sottolineando che la stessa deve essere integrata con i pareri gerarchici

e le dichiarazioni probatorie, così come previsto dalla circolare MDGMIL_04_0396572 del 31 luglio 2008 [...]”;-----

- rilevato che la stessa dott.ssa omissis, nella medesima nota di cui sopra, ha sollevato la seguente domanda: “[...] a causa di questa ulteriore corrispondenza, per quanto concerne il ricorso di omissis, omissis, omissis (in servizio tutte presso il medesimo Reparto), è forse più opportuno attendere la seconda risposta della Direzione Centrale?”, dal momento che il Reparto di appartenenza reputando la risposta ricevuta interlocutoria sta nuovamente sollecitando Persomil affinché esprima una posizione netta sulla possibilità o meno di svolgere attività privata come previsto per gli Ufficiali medici; -----
- rilevata la necessità di dover agire in favore dell’intera categoria degli ufficiali psicologi dell’Esercito iscritti all’Albo dell’Ordine regionale, ponendo in essere tutte le azioni necessarie dirette a consentire l’esercizio della professione in ambito extraistituzionale alla stregua dei loro colleghi medici;-----
- considerato che era stato previsto l’inserimento di uno specifico punto all’o.d.g. sulla questione in esame nel corso dell’ultima seduta del Consiglio tenutasi in data 28 maggio u.s.; -----
- atteso che non è stato possibile procedere alla trattazione del medesimo punto a causa dell’interruzione anticipata della riunione per il venir meno del numero legale dei Consiglieri presenti;-----
- preso atto che la prossima riunione del Consiglio si terrà il 18 giugno p.v.;
- considerato che la scadenza del termine per proporre ricorso avverso gli atti di cui sopra è prevista per il medesimo giorno 18 giugno p.v.;-----
- ravvisata pertanto l’urgenza di procedere con delibera presidenziale, al fine di consentire l’intervento dell’Ordine anche in favore degli ufficiali psicologi nell’Esercito iscritti all’albo nei cui confronti è stata emessa una nota diretta al respingimento dell’istanza tendente all’esercizio della libera professione; -----
- visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 28 febbraio 2011;-----
- visto, in particolare, l’art. 11 del sopra citato Regolamento, il quale definisce le modalità di svolgimento delle procedure di cottimo fiduciario per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a Euro 193.000,00 oltre IVA, stabilendo al comma II che il Consiglio può adottare “...una delibera di carattere generale e

programmatorio nella quale determini le proprie esigenze di acquisizione di beni e servizi da acquisire nel corso dell'anno attraverso la procedura di cottimo fiduciario, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, cui dovrà attenersi il Responsabile del Procedimento per ogni singola categoria di beni e servizi individuata";-----

- visto, altresì, l'art. 12 del suddetto Regolamento, ai sensi del quale "In ogni caso, per l'acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a Euro 20.000,00, esclusa IVA, il Responsabile del Procedimento provvede ad affidamento diretto nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio...";-----

- vista la delibera "Pianificazione esigenze dell'Ente circa acquisizione servizi e forniture", approvata con delibera consiliare n. 524 del 19 dicembre 2011, con la quale si esplicitano, tra l'altro, i servizi necessari al fine di assicurare la regolare gestione dell'Ente, tra cui servizi di patrocinio legale, delineando i criteri generali da seguire per l'affidamento;-----

- visto il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;-----

delibera -----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di procedere all'impugnazione dell'atto del Ministero della Difesa MDGMIL III 75/0167185 del 02/04/2012 di PERSONMIL innanzi al TAR del Lazio, lesivo degli interessi rispettivamente dei dottori omissis, omissis, omissis e solo apparentemente interlocutorio, avvalendosi di un operatore economico che risponda ai criteri delineati nella delibera n. 524 del 19 dicembre 2011 "Pianificazione esigenze dell'Ente circa acquisizione servizi e forniture;-----

- di procedere, altresì, all'impugnazione di futuri atti aventi analogo tenore che dovessero esser emanati nei confronti di altri ufficiali psicologi nelle more della notificazione del ricorso al fine di modificare una situazione di evidente disparità di trattamento professionale tra gli ufficiali psicologi e gli ufficiali medici nell'ambito dell'amministrazione difesa;-----

- di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio legale in € 8.000,00 (ottomila/00) oltre I.V.A. e contributi previdenziali;-----

- di procedere comunque, anche successivamente, all'impugnazione di atti di analogo tenore che dovessero essere adottati nei confronti di altri iscritti a questo Ordine regionale, per il medesimo costo massimo complessivo;

- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima seduta consiliare. -----

Le procedure necessarie per l'affidamento di detto servizio saranno espletate a norma del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio. -----

Il Presidente -----
(dott.ssa Marialori Zaccaria)-----

Si passa al punto 6 all'o.d.g.: Discussione in merito a presentazione e recepimento obiettivi Gruppo Psicologia dell'Emergenza-----

Alle ore 10:31 entra il Consigliere dott.ssa Luisa Barbato -----

Il Cons. Bizzarri motiva il voto contrario dei Consiglieri SIPAP *"in quanto non riteniamo soddisfacenti le risposte prodotte all'interpellanza presentata lo scorso Consiglio a riguardo del gruppo emergenza e ci riserviamo di produrre risposta articolata, inoltre riteniamo che anche un lavoro ben fatto come quello prodotto dal Gruppo emergenza rispetto a queste Linee guida prima di diventare un documento ufficiale di questo Ordine dovrebbe essere portato in visione e condiviso con la più ampia comunità professionale degli psicologi proprio perché le linee guida non hanno un potere vincolante a livello deontologico bensì intendono orientare l'operato degli iscritti. Al fine di rendere questo mezzo efficace è necessario che questi documenti vengano messi a disposizione degli psicologi consentendo loro di poterli consultare e studiare ed eventualmente produrre modifiche, realizzando una tavola rotonda aperta anche ad altri esperti della comunità professionale non facenti parte del gruppo"*.-----

Il Cons. Barbato, con riferimento alle procedure di approvazione delle linee guida, afferma che sia opportuno evidenziare l'importanza di prevedere un momento precedente all'approvazione definitiva, in cui la proposta di realizzazione delle linee guida possa essere prima pubblicizzata nei confronti dell'intera comunità professionale al fine di consentire una maggiore condivisione da parte di tutti i diretti interessati.-----

La dott.ssa Del Lungo precisa che già molti iscritti, più di cento, hanno espresso interesse a partecipare alla graduatoria concernente il Servizio dell'Emergenza dell'Ente. E' intenzione proporre una proroga per il gruppo Psicologia dell'emergenza e in questa occasione le Linee guida potrebbero essere discusse e condivise anche con gli appartenenti del servizio dell'emergenza, che

rappresentano i massimi esperti regionali in materia, o eventualmente discusse e condivise all'interno di un convegno.-----

Il Presidente f.f. afferma che sia opportuno deliberare le presenti linee guida, dal momento che possono essere modificate ed aggiornate anche successivamente alla loro approvazione. Il Presidente f.f. ritiene un lavoro molto valido e ringrazia dell'operato il Consigliere Del Lungo, quale Coordinatore del gruppo.-----

Il Cons. Bizzarri afferma che di tutto il lavoro del gruppo sono state portate all'approvazione del Consiglio soltanto le linee guida ed è per questo motivo che i consiglieri SIPAP continuano ad avere un atteggiamento di aperta opposizione all'operato del Consiglio mediante votazioni contrarie, astensioni ed assenze a scopo dimostrativo.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine";-----

- visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l'art. 6, comma II lett. l), in base al quale spetta al Consiglio Regionale, tra l'altro, "promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti";-----

- visto, altresì, l'art. 6 comma III del citato regolamento, ai sensi del quale il Consiglio "...istituisce commissioni e gruppi di lavoro...";-----

- vista la propria deliberazione n. 63 dell'1 marzo 2010, con la quale il Consiglio ha individuato le aree tematiche professionali, affidandone il coordinamento e la responsabilità ad uno o più Consiglieri, al fine di perseguire al meglio gli obiettivi di promozione, tutela e sviluppo della professione;-----

- rilevato che, nella suddetta delibera, il Consiglio ha individuato tra le macroaree tematiche l' "Area Psicologia dell'Emergenza", nel cui ambito rientrano le attività e le iniziative di promozione e sviluppo della professione in materia di Psicologia delle situazioni di emergenza, nonché i rapporti con la Protezione civile a livello sia regionale che locale e con le altre istituzioni interessate, nominando, sino a fine mandato, quale coordinatore della suddetta area professionale il Consigliere Sara del Lungo;-----

- vista la deliberazione n. 160 del 24 maggio 2010, con la quale è stata istituito, sino al 31 marzo 2011, il Gruppo Psicologia dell’Emergenza per lo svolgimento delle attività indicate nella proposta allegata alla medesima deliberazione;-----

- atteso che nella suddetta proposta, presentata dal Consigliere Sara Del Lungo, si fissano i seguenti obiettivi/attività: “A. Rafforzare gli accordi con le Istituzioni in modo da consentire un’integrazione operativa con esse; B. Strutturare una rete di volontari organizzata e competente che costituisca un bacino da cui attingere nel momento della necessità; C. Impostare e realizzare linee guida operative condivise sulle modalità di azione in situazioni di emergenza”; -----

- preso atto dell’attività svolta dal Gruppo in merito agli obiettivi suindicati;-----

- vagliato, in particolare, il materiale allegato (prot. n. 3781 dell’8 giugno 2012), concernente la rete di volontari elaborata ai fini della costituzione di un Servizio di Psicologia dell’emergenza, nonché il documento “Interventi di supporto psico-sociale in emergenza. Linee di intervento”, di cui ai punti B) e C) sopra richiamati;-

- ascoltata, nella seduta odierna, la relazione della coordinatrice Sara Del Lungo sull’attività svolta dal Gruppo; -----

- rilevato, altresì, che all’interno della proposta è stata evidenziata l’esigenza di condividere le linee di intervento di supporto psico-sociale in emergenza e di diffonderle tra la comunità professionale; -----

- considerato che la diffusione del suindicato documento presso la comunità professionale può costituire un valido strumento di indirizzo per gli psicologi operanti nell’ambito dell’emergenza; -----

- ritenuto, pertanto, di dover procedere alla divulgazione del documento attraverso i consueti canali di comunicazione istituzionali, nonché alla pubblicazione cartacea del documento stesso; -----

- rilevata, altresì, l’opportunità di organizzare una conferenza stampa di presentazione delle linee di intervento, al fine di agevolare la diffusione tra gli addetti ai lavori, -----

- visto il bilancio dell’esercizio in corso; -----

con voto 8 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Urso) e 3 contrari (Barbato, Bizzarri, Tibaldi) e 1 astenuto (Piccinini)-----

-----delibera (n. 292-12) -----

per i motivi di cui in premessa:-----

- 1) di approvare la rete di volontari, qualificati e disponibili ad intervenire in situazioni di emergenza, che costituiranno il Servizio di Psicologia dell'emergenza, elaborata dal Gruppo Psicologia dell'Emergenza;-----
- 2) di recepire il documento "Interventi di supporto psico-sociale in emergenza. Linee di intervento" (prot. n. 3781 dell'8 giugno 2012), elaborato dal Gruppo Psicologia dell'Emergenza; -----
- 3) di organizzare una conferenza stampa di presentazione del documento, al fine di favorirne la divulgazione presso la comunità professionale;-----
- 4) di dare diffusione alla suddetta documentazione tramite i consueti canali di comunicazione istituzionali, nonché tramite la pubblicazione cartacea del documento stesso.-----

Le procedure necessarie a dare esecuzione al presente atto saranno espletate a norma del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio. -----

Si passa al punto 7 all'o.d.g.: Discussione in merito a recepimento materiale per la gestione degli Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di psicologo per Commissari e studenti -----

Il Presidente f.f. lascia la parola al Cons. Sara Del Lungo che presenta il materiale oggetto di discussione della presente deliberazione. -----

Il Cons. Bizzarri propone una pausa di 15 minuti. -----

Alle ore 11:00 il Presidente f.f. procede ad una interruzione di 15 minuti circa. -----

Alle ore 11:15 riprende la seduta. Risulta assente il Tesoriere dott. Mario D'Aguanno.-----

La dott.ssa Barbato rilascia la seguente dichiarazione di voto *"il gruppo SIPAP esprime il proprio voto contrario al punto in oggetto riservandosi di presentare ulteriori argomentazioni scritte in una prossima riunione di Consiglio per farne oggetto di ulteriore discussione"*.-----

-----Il Consiglio -----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine"; -----

- visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l'art. 6, comma II lett. l), in base al quale spetta al Consiglio Regionale, tra l'altro, "promuovere il

consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”;-----

- visto, altresì, l’art. 6 comma III del citato regolamento, ai sensi del quale il Consiglio “...istituisce commissioni e gruppi di lavoro...”;-----

- visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992 n. 240 “Regolamento recante norme sull’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo”, in particolare l’art. 3 comma III, il quale dispone, per quanto riguarda le commissioni esaminatrici, che “I membri vengono prescelti da quattro terne designate dal competente consiglio dell’Ordine professionale e composte da persone appartenenti alle seguenti categorie: a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo; b) professori associati; c) liberi professionisti iscritti all’albo con non meno di dieci anni di esercizio professionale; d) psicologi dipendenti da pubbliche amministrazioni con almeno dieci anni di anzianità di servizio”;-----

- vista la delibera n. 63 dell’1 marzo 2010, con la quale il Consiglio ha individuato tra le macroaree tematiche l’ “Area Giovani: Università, Formazione e Mercato del Lavoro”, nel cui ambito rientrano le attività e le iniziative per gli esami di Stato, nonché i rapporti con i Ministeri competenti, con le Università e con le altre istituzioni interessate;-----

- tenuto conto che l’esame di Stato è oggetto di attenta riflessione per l’Ordine in quanto costituisce titolo per l’accesso alla professione di psicologo;-----

- preso atto che il MIUR annualmente, dopo aver indetto con ordinanze ministeriali le relative sessioni di esami di Stato, invita l’Ordine a designare le terne composte da docenti, liberi professionisti e dipendenti pubblici;-----;

- vista la deliberazione n. 127 del 26 aprile 2010, con la quale è stato istituito il gruppo Esami di Stato, sino al 31 dicembre 2010, per lo svolgimento delle attività indicate nella proposta a firma del Consigliere Sara Del Lungo;-----

- atteso che, nella suddetta proposta, si fissano i seguenti obiettivi/attività “A. Individuare sulla base dei requisiti richiesti dal MIUR, un elenco aggiornato di potenziali Commissari competenti e motivati al ruolo; B. Strutturare le informazioni e le esperienze maturate sino ad oggi e organizzare un sistema di passaggio di informazioni che possa soddisfare il bisogno di conoscenza e di organizzazione delle Commissioni formate completamente ex novo; C. Impostare

e realizzare, in accordo con le Università, un sistema di informazione per gli studenti”;-----

- considerato che il Consiglio, con la deliberazione sopra citata, ha nominato il Consigliere Sara Del Lungo quale coordinatore del gruppo e le dottoresse Angela Guarino e Maria Antonietta Quitadamo quali componenti;-----
- vista la delibera n. 160 del 26 marzo 2012, con la quale il Consiglio ha integrato il Gruppo Esami di Stato, nominando quali componenti il Consigliere Andrea Gragnani, la prof.ssa Francesca Ortu e la prof.ssa Gabriella Antonucci e prevedendo la corresponsione agli stessi, per ogni riunione non inferiore alla durata di 1 ora e 30 minuti, un gettone di presenza di euro 180,00 (centottanta/00 euro), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti, per un massimo di n. 6 riunioni con divieto di cumulo di gettoni nella stessa giornata;-----
- vista, altresì, la delibera n. 202 del 16 aprile 2012, con la quale si è proceduto ad integrare ulteriormente il Gruppo con la nomina, in qualità di membro, della dott.ssa Mafalda Rovai;-----
- viste le delibere n. 203 del 16 aprile 2012 e n. 250 del 21 maggio 2012 con le quali il Consiglio ha individuato, ai sensi della normativa vigente in materia, i candidati alla composizione delle Commissioni per gli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo per l’anno 2012;-----
- preso atto dell’attività svolta dal gruppo in merito agli obiettivi suindicati;-----
- vagliati, in particolare, i documenti allegati “Materiali per la gestione dell’Esame di Stato di abilitazione alla professione di psicologo” (prot. n. 3835 dell’11.06.2012) e “Indicazioni per i Candidati all’Esame di Stato di abilitazione alla professione di psicologo” (prot. n. 3838 dell’11.06.2012);-----
- vista l’ultima versione del documento “Materiali per la gestione dell’Esame di Stato di abilitazione alla professione di psicologo” (prot. n. 3944 del 18.06.2012) presentata in data odierna dalla dott.ssa Sara Del Lungo;-----
- ascoltata, nella seduta odierna, la relazione della Coordinatrice Sara Del Lungo sull’attività svolta dal Gruppo;-----
- considerato che la diffusione dei suindicati materiali può costituire un valido strumento di ausilio ed indirizzo sia per i Commissari che per gli studenti impegnati negli Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di psicologo;-----

- ritenuto, pertanto, di dover procedere alla divulgazione dei documenti, attraverso i consueti canali di comunicazione istituzionali, nonché alla pubblicazione cartacea dei documenti stessi; -----

- rilevata, altresì, l'opportunità di organizzare una conferenza stampa di presentazione dei documenti, al fine di agevolarne la diffusione tra gli addetti ai lavori, -----

- visto il bilancio dell'esercizio in corso; -----

con voto 7 favorevoli (Cruciani, Gragnani, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Urso) e 3 contrari (Barbato, Bizzarri, Tibaldi) e 1 astenuto (Piccinini) ----

-----delibera (n. 293-12) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

1) di approvare e fare propri i documenti "Materiali per la gestione dell'Esame di Stato di abilitazione alla professione di psicologo" (prot. n. 3835 dell'11.06.2012 e prot. n. 3944 del 18.06.2012) e "Indicazioni per i Candidati all'Esame di Stato di abilitazione alla professione di psicologo" (prot. n. 3838 dell'11.06.2012) -----

2) di organizzare una conferenza stampa di presentazione dei documenti, al fine di favorirne la divulgazione tra gli addetti ai lavori; -----

3) di dare diffusione alla suddetta documentazione tramite i consueti canali di comunicazione istituzionali, nonché tramite la pubblicazione cartacea del documento stesso.-----

Le procedure necessarie a dare esecuzione al presente atto saranno espletate a norma del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio. -----

Si passa al punto 8 all'o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione "Linee Guida per l'ascolto del minore nelle separazioni e divorzi" -----

-----Il Consiglio -----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine"; -----

- visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l'art. 6, comma II lett. I), in base al quale spetta al Consiglio Regionale, tra l'altro, "promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti";-----

- visto, altresì, l'art. 6 comma III del citato regolamento, ai sensi del quale il Consiglio "...istituisce commissioni e gruppi di lavoro...";-----

- vista la propria deliberazione n. 94 del 28 febbraio 2011, con la quale il Consiglio ha istituito il Gruppo al fine di elaborare le Linee Guida sull'ascolto del minore in separazioni e divorzi, in ambito civile, nominando quale Coordinatore la prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti e quali componenti i professionisti dott. Paolo Capri, dott.ssa Anna Lubrano Lavadera e avv. Pompilia Rossi;-----

- vista la deliberazione n. 250 del 13 giugno 2011, con la quale il Consiglio ha disposto di integrare il suddetto Gruppo con il dottor Massimo Crescenzi, Presidente della I Sezione Civile del Tribunale di Roma, alta professionalità rappresentante la magistratura ordinaria e specializzata nelle tematiche attinenti alle problematiche connesse all'ascolto dei figli minori che affrontano situazioni connesse all'ambito dei divorzi e delle separazioni;-----

- preso atto dell'attività svolta dal gruppo nell'approfondimento delle tematiche e delle problematiche connesse all'ascolto dei minori che affrontano la dissoluzione del legame coniugale tra i genitori; -----

- viste e allegate le "Linee Guida per l'Ascolto del minore nelle separazioni e divorzi" (prot. n. 3779 dell'8 giugno 2012), prodotte dal Gruppo, nella versione integrale e ridotta;-----

- ravvisata la necessità di recepire il documento sopra indicato; -----

- considerato che la diffusione del suddetto documento presso la comunità professionale può costituire un valido strumento di indirizzo per gli addetti ai lavori; -----

- ritenuto, pertanto, di dover procedere alla divulgazione del documento attraverso i consueti canali di comunicazione istituzionali, nonché alla pubblicazione cartacea del documento stesso; -----

- rilevata, altresì, l'opportunità di organizzare una conferenza stampa di presentazione del documento, al fine di agevolarne la diffusione presso la comunità professionale; -----

- visto il bilancio dell'esercizio in corso;-----

con voto 7 favorevoli (Cruciani, Gragnani, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Urso) e 3 contrari (Barbato, Bizzarri, Tibaldi) e 1 astenuto (Piccinini) -----

-----delibera (n. 294-12) -----

per i motivi di cui in premessa:-----

- 1) di recepire e far proprio il documento "Linee Guida per l'Ascolto del minore nelle separazioni e divorzi" (prot. n. 3779 dell'8 giugno 2012), prodotto dal suddetto Gruppo nella versione integrale e ridotta;-----
- 2) di organizzare una conferenza stampa di presentazione del documento, al fine di favorirne la divulgazione presso la comunità professionale;-----
- 3) di dare diffusione alla versione integrale del documento tramite i consueti canali di comunicazione istituzionali, nonché alla pubblicazione cartacea del documento stesso;-----

Le procedure necessarie a dare esecuzione al presente atto saranno espletate a norma del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio. -----

Si passa al punto 9 all'o.d.g.: Discussione in merito a recepimento aggiornamento "Linee Guida per l'accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del danno alla persona"-----

La dott.ssa Barbato dichiara di aver trovato il testo di difficile comprensione, troppo orientato al versante giuridico. Il problema delle Linee guida è da valutarsi su due piani da una parte non trovano troppo riscontro nell'ambito della comunità professionale e dall'altro rischiano di vincolare anche se indirettamente gli iscritti.-----

La dott.ssa Barbato afferma che sarebbe opportuno istituire una sorta di Osservatorio permanente sulla produzione delle linee guida prodotte dall'Ordine al fine di inviare i testi delle Linee guida prima della loro approvazione.-----

Il Segretario ribadisce l'utilità di approvare le Linee Guida dal momento che sono state già elaborate dai maggiori specialisti in materia. -----

Il Presidente f.f. ribadisce che l'elaborazione di queste Linee Guida costituiscono una risposta alle esigenze dell'ente e degli iscritti e ribadisce l'opportunità di pubblicizzare le Linee Guida e successivamente ricevere osservazioni ed impressioni dei colleghi in materia.-----

Il Cons. Urso afferma come tra i componenti del Gruppo che ha elaborato le Linee Guida sia presente anche il dott. Capri, il quale oltre che componente della Commissione Deontologica è anche Presidente dell'Aipg. Ciò costituisce una garanzia dell'operato del Gruppo. -----

La dott.ssa Barbato ribadisce l'importanza di prevedere anche uno spazio sul sito dove raccogliere i riscontri degli iscritti anche in forma anonima. -----

Alle ore 11:32 rientra il dott. D'Aguanno. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine"; -----

- visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l'art. 6, comma II lett. l), in base al quale spetta al Consiglio Regionale, tra l'altro, "promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti"; -----

- visto, altresì, l'art. 6 comma III del citato regolamento, ai sensi del quale il Consiglio "...istituisce commissioni e gruppi di lavoro..."; -----

- vista la deliberazione n. 254 del 18 giugno 2009, con la quale il Consiglio ha conferito l'incarico per la redazione delle Linee Guida per l'accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del danno biologico psichico e del danno da pregiudizio esistenziale, all'avv. Gianmarco Cesari, alla dott.ssa Simona Del Vecchio, alla prof.ssa Anna Maria Giannini, al prof. Fabrizio Iecher, alla dott.ssa Maria Emanuela Torbidone, all'avv. Luigi Viola, coordinati dal dott. Paolo Capri; --

- vista la deliberazione n. 421 del 30 novembre 2009, con la quale il Consiglio ha approvato e fatto proprie le "Linee per l'accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del danno biologico psichico e del danno da pregiudizio esistenziale", elaborate dai suddetti professionisti, disponendone la diffusione tramite i canali istituzionali dell'Ente; -----

- vista la deliberazione n. 516 del 19 dicembre 2011, con la quale il Consiglio ha disposto di procedere, in considerazione dei recenti orientamenti giurisprudenziali, all'aggiornamento delle Linee Guida per l'accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del danno biologico psichico e del danno da pregiudizio esistenziale; -----

- rilevato che, nella citata deliberazione, il Consiglio ha affidato il suddetto aggiornamento ai medesimi professionisti nominati con delibera n. 254/2009; -----

- preso atto dell'attività svolta dal gruppo nell'approfondimento delle tematiche relative all'accertamento e alla valutazione psicologico-giuridica del danno alla persona; -----

- viste e allegate le “Linee Guida per l’accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del danno alla persona” (prot. n. 3780 dell’8 giugno 2012), prodotte dagli esperti sopra specificati; -----

- ravvisata la necessità di recepire il documento sopra indicato; -----

- considerato che la diffusione del suddetto documento presso la comunità professionale può costituire un valido strumento di indirizzo per gli addetti ai lavori; -----

- ritenuto, pertanto, di dover procedere alla divulgazione del documento attraverso i consueti canali di comunicazione istituzionali, nonché tramite la pubblicazione cartacea del documento stesso; -----

- rilevata, altresì, l’opportunità di organizzare una conferenza stampa di presentazione del documento, al fine di agevolarne la diffusione presso la comunità professionale; -----

- visto il bilancio dell’esercizio in corso; -----

con voto 8 favorevoli (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Urso) e 3 contrari (Barbato, Bizzarri, Tibaldi) e 1 astenuto (Piccinini)-----

-----delibera (n. 295-12) -----

per i motivi di cui in premessa:-----

1) di recepire e far proprio il documento Linee Guida per l’accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del danno alla persona (prot. n. 3780 dell’8 giugno 2012);-----

2) di organizzare una conferenza stampa di presentazione del documento, al fine di favorirne la divulgazione presso la comunità professionale;-----

3) di dare diffusione alla versione integrale del documento tramite i consueti canali di comunicazione istituzionali, nonché tramite la pubblicazione cartacea del documento stesso.-----

Le procedure necessarie a dare esecuzione al presente atto saranno espletate a norma del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. -----

Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Discussione in merito ad impugnazione sentenze TAR Lazio innanzi al Consiglio di Stato in merito ad avvisi pubblici dirigenti struttura complessa ASL RM A – ASL RM C -----

-----Il Consiglio -----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio “cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione”;-----
- visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare, l’art. 6 comma I lett. q), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “resistere in contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità”;-----
- vista la delibera n. 275 dell’11.10 2006, con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio ha deliberato di impugnare l’Avviso pubblico per il conferimento di due incarichi di direttore medico di struttura complessa, area medica e delle specialita' mediche, disciplina psichiatria, presso l'azienda sanitaria locale «Roma A» di Roma, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 dell’8 agosto 2006;-----
- atteso che, all’esito della richiesta di sospensiva, nel ricorso contro l’ Azienda USL Roma A, il T.A.R. del Lazio ha negato, con ordinanza n. 6737/2006, la propria giurisdizione con riferimento alle procedure di selezione dei Dirigenti di Strutture Complesse, mutando il precedente orientamento;-----
- vista la nota prot. n. 745 del 31/01/2007, con la quale l’avvocato Luca Lentini, delineando il nuovo orientamento giurisprudenziale, ha suggerito di attivare le procedure dirette alla proposizione di un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, al fine di ottenere un responso definitivo da parte della Suprema Corte di Cassazione;-----
- vista la delibera n. 40 del 07.02.2007, con la quale il Consiglio ha deliberato di attivare le procedure finalizzate alla proposizione del suddetto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione al fine di ottenere una pronuncia dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in merito alla giurisdizione, nei ricorsi presentati dall’Ordine degli psicologi del Lazio contro le Aziende USL Roma A e Roma C, nelle procedure di selezione dei Dirigenti di Strutture Complesse;-----
- vista la nota prot. n. 8185 del 26.11.2010, con la quale l’avv. Luca Lentini ha comunicato che la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite “ha accolto i ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione, dichiarando la giurisdizione del Giudice Amministrativo sugli atti delle Aziende del S.S.N. che individuano le categorie professionali cui affidare la direzione delle Strutture Complesse”,

trovando, in tal modo, conferma la scelta di adire il T.A.R. sul ricorso di merito in questione, sul quale lo stesso T.A.R. si era dichiarato erroneamente sprovvisto di giurisdizione;-----

- vista, altresì, la nota (prot. n. 3310 del 17.05.2012), con la quale il consulente legale dell'Ordine ha comunicato che, a seguito della decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il TAR Lazio, Sez. III quater, si è pronunciato sulla questione con sentenza n. 3911 del 02.05.2012 con esito sfavorevole all'Ente;-----

- atteso che, nel caso di specie, il Giudice Amministrativo nel dispositivo della sentenza ha ritenuto che "...la figura del medico psichiatra fosse più rispondente alle esigenze manifestate in relazione all'utenza presente sul territorio. Infatti, le funzioni di direzione delle due U.O. Salute Mentale sono volte a garantire prestazioni assistenziali appropriate a pazienti affetti da gravi disturbi mentali, con la conseguenza che l'attività svolta richiede interventi sia in ambito preventivo che diagnostico e terapeutico. In tali strutture, invero, il preposto è chiamato a svolgere non solo funzioni di coordinamento nonché funzioni gestionali, come fa osservare il ricorrente, ma viene richiesto che abbia anche competenze nella definizione di un piano farmacologico oltre che psicoterapeutico. Non appare, quindi, né irragionevole né irrazionale la scelta... di preporre alla direzione delle Strutture in argomento la figura di un medico, nella cui competenza rientrano le prescrizioni ed i trattamenti farmacologici oltre che competenze di tipo psicoterapeutico... L'Amministrazione nella scelta operata è stata, pertanto, mossa dall'esigenza di garantire un corretto svolgimento delle funzioni di diagnosi e cura dei pazienti affetti da disturbi mentali..."; -----

- rilevato che, sulla scorta di quanto sopra, il TAR con la suddetta decisione si è discostato dal precedente orientamento giurisprudenziale reso nei casi di Strutture Complesse Ser.T, distinguendo le funzioni dei Dirigenti con incarico meramente professionale da quelle dei Dirigenti di Struttura Complessa che sono prevalentemente di carattere organizzativo-gestionale; -----

- ritenuto pertanto l'atto infondato in fatto e in diritto; -----

- ravvisata la necessità di impugnare la sentenza TAR Lazio, Sez. III quater, n. 3911 del 02.05.2012 al fine di ottenere una pronuncia favorevole e perseguire una linea uniforme a quanto già sancito dalla giurisprudenza sui Ser.T; -----

- visto il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli psicologi del Lazio approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 28 febbraio 2011 e s.m.i.;-----

- visto, altresì, l'art. 12 del suddetto Regolamento, ai sensi del quale "In ogni caso, per l'acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a Euro 20.000,00, esclusa IVA, il Responsabile del Procedimento provvede ad affidamento diretto nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio...";-----

- vista la delibera n. 524 del 19 dicembre 2011 "Pianificazione esigenze dell'Ente circa acquisizione servizi e forniture", con la quale si esplicitano, tra l'altro, i servizi necessari per l'esercizio finanziario 2012, tra cui i servizi di patrocinio legale, delineandone i criteri generali; -----

con voto all'unanimità dei presenti 12 voti favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 296-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

1) di procedere all'impugnazione innanzi al Consiglio di Stato della Sentenza TAR del Lazio, Sez. III quater, n. 3911 del 02.05.2012 avvalendosi di un operatore economico che risponda ai criteri generali delineati nella delibera n. 524 del 19 dicembre 2011 "Pianificazione esigenze dell'Ente circa acquisizione servizi e forniture" per i servizi di patrocinio legale;-----

2) di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio legale in € 8.000,00 (ottomila/00 euro) oltre I.V.A. e contributi previdenziali.-----

L'onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese giustificate, sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice, come espressamente disposto dagli artt. 1 e 5 del decreto del Ministero della Giustizia n. 127 del 8 aprile 2004 e da futuri ed eventuali provvedimenti in materia di tariffe forensi.-----

Le procedure necessarie per l'affidamento di detto servizio saranno espletate a norma del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio “cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione”;-----
- visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare, l’art. 6 comma I lett. q), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “resistere in contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità”;-----
- vista la delibera n. 282 del 10.11.2006 con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio ha deliberato di impugnare la deliberazione n. 901 del 07/09/2006, emanata dalla ASL RM C avente ad oggetto l’indizione di avviso pubblico per il conferimento d’incarico quinquennale rinnovabile per la copertura di un posto di direttore responsabile di struttura complessa – area medica e delle specialità mediche – disciplina neuropsichiatria infantile par la “Direzione della U.O.C. Tutela Salute Mentale e Riabilitazione nell’Età Evolutiva del Distretto XI e gli atti collegati;-----
- atteso che, all’esito della richiesta di sospensiva, nel ricorso contro l’Azienda USL Roma C, T.A.R. del Lazio ha negato, con ordinanza n. 6736/2006, la propria giurisdizione con riferimento alle procedure di selezione dei Dirigenti di Strutture Complesse, mutando il precedente orientamento;-----
- vista la nota prot. n. 745 del 31/01/2007, con la quale l’avvocato Luca Lentini, delineando il nuovo orientamento giurisprudenziale, ha suggerito di attivare le procedure dirette alla proposizione di un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, al fine di ottenere un responso definitivo da parte della Suprema Corte di Cassazione;-----
- vista la delibera n. 40 del 07.02.2007, con la quale il Consiglio ha deliberato di attivare le procedure finalizzate alla proposizione del suddetto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione al fine di ottenere una pronuncia dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in merito alla giurisdizione, nei ricorsi presentati dall’Ordine degli psicologi del Lazio contro le Aziende USL Roma C e Roma A, nelle procedure di selezione dei Dirigenti di Strutture Complesse;-----
- vista la nota prot. n. 8185 del 26.11.2010, con la quale l’avv. Luca Lentini ha comunicato che la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite “ha accolto i ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione, dichiarando la giurisdizione

del Giudice Amministrativo sugli atti delle Aziende del S.S.N. che individuano le categorie professionali cui affidare la direzione delle Strutture Complesse”, trovando, in tal modo, conferma la scelta di adire il T.A.R. sul ricorso di merito in questione, sul quale lo stesso T.A.R. si era dichiarato erroneamente sprovvisto di giurisdizione;-----

- vista, altresì, la nota (prot. n. 3490 del 23.05.2012), con la quale il consulente legale dell’Ordine ha comunicato che, a seguito della decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il TAR si è pronunciato sulla questione con sentenza, Sez. III quater, n. 4442 del 16.05.2012 con esito sfavorevole all’Ente; -----

- atteso che, nel caso di specie, il Giudice Amministrativo nel dispositivo della sentenza ha ritenuto che “la figura del medico psichiatra fosse più rispondente alle esigenze manifestate in relazione all’utenza presente sul territorio. Infatti, le funzioni di direzione delle due U.O. Salute Mentale sono volte a garantire prestazioni assistenziali appropriate a pazienti affetti da gravi disturbi mentali, con la conseguenza che l’attività svolta richiede interventi sia in ambito preventivo che diagnostico e terapeutico. In tali strutture, invero, il preposto è chiamato a svolgere non solo funzioni di coordinamento nonché funzioni gestionali, come fa osservare il ricorrente, ma viene richiesto che abbia anche competenze nella definizione di un piano farmacologico oltre che psicoterapeutico. Non appare, quindi, né irragionevole né irrazionale la scelta... di preporre alla direzione delle Strutture in argomento la figura di un medico, nella cui competenza rientrano le prescrizioni ed i trattamenti farmacologici oltre che competenze di tipo psicoterapeutico... L’Amministrazione nella scelta operata è stata, pertanto, mossa dall’esigenza di garantire un corretto svolgimento delle funzioni di diagnosi e cura dei pazienti affetti da disturbi mentali...”; -----

- rilevato che, sulla scorta di quanto sopra, il TAR con la suddetta decisione si è discostato dal precedente orientamento giurisprudenziale reso nei casi di Strutture Complesse Ser.T, laddove, nel caso di specie, afferma che nelle “...Strutture complesse per le dipendenze patologiche (recupero delle tossicodipendenze)... vengono in rilievo prevalentemente esigenze di cura di carattere psicologico, che nulla hanno a che fare con le patologie mentali, mentre un intervento sul piano farmacologico appare residuale” ; -----

- ritenuto pertanto l’atto infondato in fatto e in diritto; -----

- ravvisata la necessità di impugnare la sentenza TAR Sez. III quater n. 4442 del 16.05.2012 al fine di ottenere una pronuncia favorevole e perseguire una linea uniforme a quanto già sancito dalla giurisprudenza sui Ser.T; -----

- visto il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli psicologi del Lazio approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 28 febbraio 2011 e s.m.i.;-----

- visto, altresì, l'art. 12 del suddetto Regolamento, ai sensi del quale "In ogni caso, per l'acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a Euro 20.000,00, esclusa IVA, il Responsabile del Procedimento provvede ad affidamento diretto nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio...";-----

- vista la delibera n. 524 del 19 dicembre 2011 "Pianificazione esigenze dell'Ente circa acquisizione servizi e forniture", con la quale si esplicitano, tra l'altro, i servizi necessari per l'esercizio finanziario 2012, tra cui i servizi di patrocinio legale, delineandone i criteri generali; -----

con voto all'unanimità dei presenti 12 voti favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 297-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

1) di procedere all'impugnazione innanzi al Consiglio di Stato della Sentenza TAR del Lazio Sez. III quater n. 4442 del 16.05.2012 avvalendosi di un operatore economico che risponda ai criteri generali delineati nella delibera n. 524 del 19 dicembre 2011 "Pianificazione esigenze dell'Ente circa acquisizione servizi e forniture" per i servizi di patrocinio legale;-----

2) di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio legale in € 8.000,00 (ottomila/00 euro) oltre I.V.A. e contributi previdenziali.-----

L'onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese giustificate, sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice, come espressamente disposto dagli artt. 1 e 5 del decreto del Ministero della Giustizia n. 127 del 8 aprile 2004 e da futuri ed eventuali provvedimenti in materia di tariffe forensi.-----

Le procedure necessarie per l'affidamento di detto servizio saranno espletate a norma del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio. -----

Si passa al punto 11 all'o.d.g.: Discussione in merito a personale dipendente -----

Alle ore 11:50 esce momentaneamente il dott. Antonino Urso -----

-----Il Consiglio -----

- Vista la Legge 18.02.1989 n. 56, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";-----

- visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; -----

- visto il CCNL 2006/2009 relativo al personale non dirigente del comparto Enti pubblici non economici; -----

- visto l'art. 12, comma 1 del CCNL sopra citato, a norma del quale "...alla maggiore flessibilità del sistema di classificazione del personale, deve corrispondere, all'interno delle singole aree, un articolato sistema di sviluppo economico correlato al maggior grado di capacità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del profilo di appartenenza";-----

- visto l'art. 13 del medesimo CCNL, recante criteri e procedure per gli sviluppi economici all'interno delle aree, in particolare il comma 3, il quale dispone che "I passaggi ai livelli economici successivi a quello iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di selezione che prendono in considerazione: - il livello di esperienza maturato e delle competenze professionali acquisite; - i titoli culturali e professionali posseduti...";-----

- visto, altresì, il comma 2 della disposizione in parola, ai sensi del quale "I passaggi da un livello economico a quello immediatamente successivo avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ciascun anno per tutti i lavoratori..."; -----

- vista la vigente pianta organica, approvata con deliberazione consiliare n. 175 del 14.06.2010;-----

- valutati, alla luce dei criteri di cui all'art 13 del CCNL sopra richiamato, il livello di esperienza maturato, le competenze professionali acquisite ed i titoli culturali e professionali posseduti dal dott. Domenico Castrovillari, dipendente inquadrato nell'area B, livello economico B1;-----

- ritenuto opportuno, in considerazione del maggior grado di capacità professionale acquisito dal dipendente nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del profilo di appartenenza, disporre il passaggio al livello economico B2 a far data dal giorno 01.01.2013; -----

- sentito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;----

con voto all'unanimità dei presenti 11 voti favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi) -----

-----delibera (n. 298-12) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- di disporre il passaggio del dipendente dott. Domenico Castrovillari dal livello economico B1 al livello economico B2 del CCNL Enti pubblici non economici, a partire dal giorno 01.01.2013.-----

-----Il Consiglio -----

- Vista la Legge 18.02.1989 n. 56, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";-----

- visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; ----

- visto il CCNL 2006/2009 relativo al personale non dirigente del comparto Enti pubblici non economici; -----

- visto il CCNL 2006/2009 relativo al personale non dirigente del comparto Enti pubblici non economici; -----

- visto l'art. 12, comma 1 del CCNL sopra citato, a norma del quale "...alla maggiore flessibilità del sistema di classificazione del personale, deve corrispondere, all'interno delle singole aree, un articolato sistema di sviluppo economico correlato al maggior grado di capacità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del profilo di appartenenza";-----

- visto l'art. 13 del medesimo CCNL, recante criteri e procedure per gli sviluppi economici all'interno delle aree, in particolare il comma 3, il quale dispone che "I passaggi ai livelli economici successivi a quello iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di selezione che prendono in considerazione: - il livello di

esperienza maturato e delle competenze professionali acquisite; - i titoli culturali e professionali posseduti...";-----

- visto, altresì, il comma 2 della disposizione in parola, ai sensi del quale "I passaggi da un livello economico a quello immediatamente successivo avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ciascun anno per tutti i lavoratori...";-----

- vista la vigente pianta organica, approvata con deliberazione consiliare n. 175 del 14.06.2010;-----

- valutati, alla luce dei criteri di cui all'art 13 del CCNL sopra richiamato, il livello di esperienza maturato, le competenze professionali acquisite ed i titoli culturali e professionali posseduti dalla dott.ssa Manuela Zimarri, dipendente inquadrata nell'area B, livello economico B1;-----

- ritenuto opportuno, in considerazione del maggior grado di capacità professionale acquisito dal dipendente nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del profilo di appartenenza, disporre il passaggio al livello economico B2, a far data dal giorno 01.01.2013; -----

- sentito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;-----

con voto all'unanimità dei presenti 11 voti favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguzzo, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi)-----

-----delibera (n. 299-12) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- di disporre il passaggio della dipendente dott.ssa Manuela Zimarri dal livello economico B1 al livello economico B2 del CCNL Enti pubblici non economici, a partire dal giorno 01.01.2013.-----

-----Il Consiglio -----

- vista la Legge 18.02.1989 n. 56, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";-----

- visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; -----

- visto il CCNL 2006/2009 relativo al personale non dirigente del comparto Enti pubblici non economici; -----

- visto l'art. 12, comma 1 del CCNL sopra citato, a norma del quale "...alla maggiore flessibilità del sistema di classificazione del personale, deve

corrispondere, all'interno delle singole aree, un articolato sistema di sviluppo economico correlato al maggior grado di capacità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del profilo di appartenenza";-----

- visto l'art. 13 del medesimo CCNL, recante criteri e procedure per gli sviluppi economici all'interno delle aree, in particolare il comma 3, il quale dispone che "I passaggi ai livelli economici successivi a quello iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di selezione che prendono in considerazione: - il livello di esperienza maturato e delle competenze professionali acquisite; - i titoli culturali e professionali posseduti...";-----

- visto, inoltre, il comma 2 della disposizione in parola, ai sensi del quale "I passaggi da un livello economico a quello immediatamente successivo avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ciascun anno per tutti i lavoratori, ivi compresi quelli incaricati di posizione organizzativa o di elevata professionalità";--

- vista la vigente pianta organica, approvata con deliberazione consiliare n. 175 del 14.06.2010;-----

- visto il provvedimento del Direttore f.f. n. 79 del 21.05.2012, con il quale è conferito un incarico di alta professionalità, ex art. 18 C.C.N.L. 2006/2009, alla dottoressa Marzia Meloni in qualità di Capo Area Relazioni Esterne, per un periodo di un anno, con decorrenza dal 21/05/2012;-----

- valutati, alla luce dei criteri di cui all'art 13 del CCNL sopra richiamato, il livello di esperienza maturato, le competenze professionali acquisite ed i titoli culturali e professionali posseduti dalla dott.ssa Marzia Meloni, dipendente inquadrata nell'area C, livello economico C3;-----

- ritenuto opportuno, in considerazione dell'incarico di alta professionalità conferito alla dipendente nonché del maggior grado di capacità professionale acquisito nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del profilo di appartenenza, disporre il passaggio al livello economico C4, a far data dal giorno 01.01.2013;-----

- sentito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;----
con voto all'unanimità dei presenti 11 voti favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi)-----

-----delibera (n. 300-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di disporre il passaggio della dipendente dott.ssa Marzia Meloni dal livello economico C3 al livello economico C4 del CCNL Enti pubblici non economici, a partire dal giorno 01.01.2013.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine";-----

- visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";-----

- visto il CCNL 2006/2009 relativo al personale non dirigente del comparto Enti pubblici non economici;-----

- visto l'art. 14 del citato CCNL, in particolare i commi I-II e III, in base ai quali "I passaggi da un'area al livello economico iniziale di quella immediatamente superiore avvengono nel rispetto dei seguenti principi: a) criteri di selezione previsti dalla vigente normativa in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni; b) valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano l'area e il profilo professionale cui si riferisce la selezione. I passaggi di cui al comma 1 sono realizzati nei limiti dei posti a tal fine individuati e si attuano mediante procedure selettive interne aperte alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti e dei titoli, culturali e professionali, previsti per l'accesso al profilo professionale cui si riferisce la selezione. Nelle procedure selettive interne di cui al comma 2, assumono particolare rilievo le prove volte ad accertare l'idoneità del dipendente, ai fini dello svolgimento delle funzioni di livello superiore correlate all'area ed al profilo professionale per cui è effettuata la selezione. Sono inoltre valutate le competenze professionali acquisite, anche a seguito di specifici percorsi formativi conclusi con valutazione finale dell'arricchimento professionale conseguito, il livello di esperienza professionale maturato, lo svolgimento di prestazioni qualificate e di particolare rilievo, gli ulteriori titoli di servizio e culturali posseduti oltre quelli richiesti per la partecipazione alle selezioni. L'anzianità di servizio non assume valenza preponderante";-----

- visto l'art. 15 del citato CCNL, in particolare i commi I e II, ai sensi dei quali "Le procedure e i criteri relativi alle selezioni per le progressioni tra le aree sono

individuati dagli enti, previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999. Essi sono improntati a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento, secondo le vigenti disposizioni. Al dipendente viene attribuito il trattamento economico iniziale della nuova area conseguito per effetto della progressione"; -----

- vista la deliberazione n. 274 dell'8 novembre 2010, con la quale il Consiglio ha disposto di indire una procedura per il conferimento su base selettiva per titoli ed esami di n. 1 posto in Area C – livello economico C1 del CCNL Enti pubblici non economici;-----

- vista e richiamata la graduatoria definitiva della procedura selettiva di cui sopra, approvata con deliberazione n. 876 del 20 dicembre 2010;-----

- vista la vigente pianta organica, approvata con deliberazione consiliare n. 175 del 14 giugno 2010, nell'ambito della quale risultano attualmente vacanti n. 2 posti in area C;-----

- ritenuto opportuno provvedere alla copertura di due posti in area C, livello economico C1, attingendo dalla graduatoria sopra richiamata; -----

- considerato che, a seguito della procedura selettiva di cui sopra, i dipendenti Piera Sterpa e Rocco Lasala sono risultati i primi due soggetti idonei in graduatoria per il profilo C1;-----

- sentito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;-----

con voto all'unanimità dei presenti 11 voti favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi)-----

----- delibera (n. 301-12) -----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di disporre il passaggio dei dipendenti Piera Sterpa e Rocco Lasala dall'Area B all'Area C, livello economico C1 del CCNL Enti Pubblici non economici, a decorrere dall'1 gennaio 2013.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma 2 lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine";-----

- visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art.

52, comma 1-bis, a norma del quale “Le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti..”;-----

- visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, in particolare l’art. 23, comma 2, in base al quale “Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”; -----

- visto il CCNL 2006/2009 relativo al personale non dirigente del comparto Enti pubblici non economici; -----

- visto altresì l’art. 13 del medesimo CCNL, recante criteri e procedure per gli sviluppi economici all’interno delle aree, in particolare il comma 2 e il comma 3, in base ai quali “I passaggi da un livello economico a quello immediatamente successivo avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ciascun anno per tutti i lavoratori...I passaggi ai livelli economici successivi a quello iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di selezione che prendono in considerazione: - il livello di esperienza maturato e delle competenze professionali acquisite; - i titoli culturali e professionali posseduti; - specifici percorsi formativi e di apprendimento professionale con valutazione finale dell’arricchimento professionale, conseguito; ove gli enti non garantiscano la formazione a tutto il personale interessato alla selezione, il presente criterio non può essere utilizzato”;--

- vista la deliberazione n. 510 del 30 dicembre 2009, con la quale il Consiglio ha disposto di indire una procedura per il conferimento su base selettiva per titoli ed esami di n. 2 posti per l’accesso al livello economico 3 dell’Area C del CCNL Enti pubblici non economici; -----

- vista e richiamata la graduatoria definitiva della procedura selettiva di cui sopra, approvata con deliberazione n. 240 del 20 settembre 2010; -----

- vista la vigente pianta organica, approvata con deliberazione consiliare n. 175 del 14 giugno.2010; -----

- preso atto delle competenze e del maggior grado di capacità professionale acquisito dalla dipendente Stefania Brantl nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza; -----

- considerato che, a seguito della procedura selettiva di cui sopra, il dipendente Stefania Brantl è risultato soggetto idoneo in graduatoria per il profilo C3;-----
- sentito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;----
con voto all'unanimità dei presenti 11 voti favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi)-----

----- delibera (n. 302-12) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- di disporre il passaggio della dipendente Stefania Brantl dal livello economico C2 al livello economico C3 del CCNL Enti Pubblici non economici, a decorrere dall'1 gennaio 2013. -----

-----Il Consiglio-----

- vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale "Il Consiglio provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine;-

- visto il D.P.R. del 10 gennaio 1957 n. 3 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", in particolare l'art. 56, comma I e II, in base ai quali "L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene";-----

vista la Legge 15 maggio 1997 n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", in particolare l'art. 17, ai sensi del quale "Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta"; -----

- visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- vista la propria deliberazione n. 202 del 23.05.2008, con la quale il Consiglio ha fornito l'assenso alla richiesta presentata dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica del Lazio (prot. n. 3861 del 15.05.08), relativamente alla necessità di avvalersi della collaborazione, in posizione di

comando, della dipendente omissis per il periodo di un anno a decorrere dal mese di luglio 2008; -----

- viste le proprie deliberazioni n. 249/09, n. 180/10 e n. 281/11, con le quali l'Ente ha fornito il proprio assenso alla richiesta presentata dall'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica) relativamente alla necessità di prorogare il rapporto di collaborazione in posizione di comando della dipendente omissis per gli anni 2009, 2010 e 2011; -----

- vista la nota prot. n. 2274 del 30.03.2012, con la quale l' INPDAP ha richiesto un'ulteriore proroga del rapporto di collaborazione, in posizione di comando, con la medesima dipendente per il periodo di un anno a far data dal 14.07.2012;-

- rilevato, altresì, come, ai sensi di quanto indicato nella nota pervenuta dall'INPDAP "per effetto dell'art. 21 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stata disposta la soppressione dell'INPDAP ed il trasferimento delle sue funzioni all'INPS, la scadenza del comando, per sopraggiunte esigenze organizzative, potrà essere anticipato in qualsiasi momento";-----

- rilevato che, in base alla normativa vigente, non sussistono motivi ostativi alla concessione del parere positivo per il comando in oggetto; -----

- ritenuto, pertanto, opportuno fornire l'assenso affinché la dipendente, omissis continui ad essere destinata a un'amministrazione diversa da quella di appartenenza per il periodo di un anno a partire dal 14 luglio 2012; -----

con voto all'unanimità dei presenti 11 voti favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi)-----

-----delibera (n. 303-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di fornire il proprio assenso alla richiesta presentata dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica – INPDAP del Lazio relativamente alla necessità di prorogare il rapporto di collaborazione, in posizione di comando, della dipendente omissis per il periodo di un anno a decorrere dal 14 luglio 2012.-----

Si passa al punto 12 all'o.d.g.: Patrocini-----

Alle ore 11:55 esce momentaneamente il dott. D'Aguanno -----

-----Il Consiglio-----

- vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l'iniziativa Summer School 2012 dal titolo "Anoressia: Tre approcci per un paziente" presentata da Francesco Basilico in qualità di Presidente dell' Associazione ABC PSY- Impresa Sociale (prot. n. 3143 del 09.05.2012); -----

- rilevato che l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad oggetto i seguenti temi: "Approccio al trattamento dell'Anoressia dal punto di vista cognitivo comportamentale, psicodinamico e sistemico relazionale" si terrà nei giorni 24-25-26 agosto 2012 dalle ore 08:30 alle ore 18:00, a Termoli (CB), presso l'Hotel Majestic;-----

- atteso che l'evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione di patrocini gratuiti-----

con voto all'unanimità dei presenti 10 voti favorevoli (Cruciani, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi) -
-----delibera (n. 304-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

di concedere il patrocinio all'iniziativa Summer School 2012 dal titolo "Anoressia: Tre approcci per un paziente", che si terrà nei giorni 24-25-26 agosto 2012 dalle ore 08:30 alle ore 18:00, a Termoli (CB), presso l'Hotel Majestic, secondo quanto previsto dal programma allegato.-----

-----Il Consiglio-----

- vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l'iniziativa dal titolo "La Psicoterapia nel Villaggio Globale" presentata dal dott. Annibale Bertola in qualità di Presidente della F.I.A.P. – Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia (prot. n. 3365 del 21.05.2012);-----

- rilevato che l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad oggetto i seguenti temi: "La psicologia nel contesto socio – culturale contemporaneo; confronto tra psicoterapia e scienze umanistiche" si terrà nei giorni 9 e 10 novembre 2012 a Roma, presso la Facoltà di Medicina e Psicologia della "Sapienza" Università di Roma, sita in Via dei Marsi, 79; -----

- atteso che l'evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione di patrocini gratuiti-----

con voto all'unanimità dei presenti 10 voti favorevoli (Cruciani, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi) -

-----delibera (n. 305-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

di concedere il patrocinio all'iniziativa dal titolo "La Psicoterapia nel Villaggio Globale", che si terrà nei giorni 9 e 10 novembre 2012 a Roma, presso la Facoltà di Medicina e Psicologia della "Sapienza" Università di Roma, sita in Via dei Marsi, 79, secondo quanto previsto dal programma allegato.-----

-----Il Consiglio-----

- vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l'iniziativa dal titolo "Settimana del benessere psicosessuale" presentata da Fabrizio Quattrini in qualità di Rappresentante legale e Presidente dell'Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica (prot. n. 3313 del 17.05.2012);-----

- rilevato che l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad oggetto i seguenti temi: "sessualità e adolescenza; sessualità di coppia; sessualità e disturbi alimentari; sessualità e identità di genere; orientamento sessuale; educazione sessuale" si terrà dal 22 al 27 ottobre 2012 a Roma, in via Jacopo Nardi, 10; -----

- atteso che l'evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione di patrocini gratuiti-----

con voto all'unanimità dei presenti 10 voti favorevoli (Cruciani, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi) -

-----delibera (n. 306-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

di concedere il patrocinio all'iniziativa dal titolo "Settimana del benessere psicosessuale", che si terrà a Roma dal 22 al 27 ottobre 2012, in via Jacopo Nardi, 10, secondo quanto previsto dal programma allegato.-----

-----Il Consiglio-----

- vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l'iniziativa dal titolo "Dialoghi su: Livelli di Realtà – Il linguaggio onirico: individuo, gruppo e processo formativo" presentata da Amanda Musco in qualità di Coordinatrice del Consiglio Direttivo della SIRPIDI (prot. n. 3318 del 17.05.2012); -----

- rilevato che l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad oggetto i seguenti temi: "Il linguaggio onirico: individuo, gruppo e processo formativo" si terrà nei giorni 23, 24 e 25 novembre 2012 a Roma, presso l'IDI, in via dei Monti di Creta, 104;-----

- atteso che l'evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione di patrocini gratuiti-----

con voto all'unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi) -----

-----delibera (n. 307-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

di concedere il patrocinio all'iniziativa dal titolo "Dialoghi su: Livelli di Realtà – Il linguaggio onirico: individuo, gruppo e processo formativo", che si terrà nei giorni nei giorni 23, 24 e 25 novembre 2012 a Roma, presso l'IDI, in via dei Monti di Creta, 104, secondo quanto previsto dal programma allegato. -----

-----Il Consiglio-----

- vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il premio scientifico "Sante De Sanctis" 2012, IX edizione, bandito dall'Opera "Sante De Sanctis"– Associazione ONLUS per la terapia e la riabilitazione di handicap psicofisici (prot. n. 3814 dell' 11.06.2012);-----

- rilevato che l'iniziativa, articolata in due sezioni, monografie e tesi di laurea, avente ad oggetto i seguenti temi: psicologia, psicologia clinica e neuropsichiatria infantile", prevede che la cerimonia di premiazione si terrà a Parrano (TR) il giorno 6 Ottobre 2012, secondo quanto previsto dal bando di concorso allegato;-----

- rilevato che sulla locandina allegata al modulo di richiesta sono state già inserite il logo e la formula recante l'avvenuta concessione del patrocinio dell'Ordine;-----

con voto 3 astenuti (Cruciani, De Dominicis, Gragnani) 7 contrari (Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Piccinini) -----

-----delibera (n. 308-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

di non concedere il patrocinio al premio "Sante De Sanctis" 2012, IX edizione, per opere monografiche e tesi di laurea, bandito dall'Opera "Sante de Sanctis" - Associazione ONLUS per la terapia e la riabilitazione di handicap psicofisici, che

si terrà il giorno 6 Ottobre 2012 a Parrano (TE), come indicato nella documentazione allegata. -----

Alle ore 12:25 esce il dott. Piccinini -----

Alle ore 12:33 rientrano i dott.ri D'Aguanno e Urso. -----

Il presente verbale è letto e approvato all'unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi e Urso)-----

La seduta si chiude alle ore 12:35-----